

N. [REDACTED] R.G.N.R.
N. [REDACTED] G. C. Ass.

N. 2/2023 Reg. Sent.



CORTE DI ASSISE DI ROMA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Nella pubblica udienza del giorno 07 del mese di Febbraio 2023,

la III CORTE di ASSISE di ROMA

così composta:

D.ssa ANTONELLA	CAPRI	PRESIDENTE
Dott. RENATO	ORFANELLI	GIUDICE A LATERE
VINCENZA	CAPRIOLI	Giudice Popolare
LUISA	MANCINELLI	Giudice Popolare
MAURIZIO	COLASANTI	Giudice Popolare
ROSA	MANDATORI	Giudice Popolare
SERGIO	ANTONICA	Giudice Popolare
ANTONIO	FAINELLI	Giudice Popolare

con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Erminio Amelio, e con l'assistenza del Funzionario Giudiziario Politi Angela, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

BISSOULTANOV RASSOUL, C.U.I. 0679L25, nato a [REDACTED] libero,
assente a

Difensori:

Avv. Francesco Gianzi del Foro di Roma con studio in Roma, Via Guido Guinizelli, 23 (difensore

di fiducia)

Avv. Leonardo Ferlito del Foro di Roma con studio in Roma, Via Michele Di Lando, 79 (difensore di fiducia)

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 575 – 577, n. 4 c.p. perché, in concorso con Magomadov Movsar, (latitante, nei confronti del quale si procede separatamente), con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in particolare prima MAGOMADOV percuotendolo ripetutamente con pugni e immediatamente dopo BISSOULTANOV Rassoul colpendolo con alcuni pugni e poi attingendolo con un violento calcio alla tempia destra mentre la p.o. era distesa a terra inerme e senza alcuna difesa, cagionavano la morte di Niccolò Ciatti, mentre si trovava all'interno della discoteca St. Trop' Disco.

Con l'aggravante di aver agito per futili motivi e per aver agito con crudeltà.

Fatto accaduto in Lloret de Mar (Spagna), il 12.08.17, decesso avvenuto presso l'ospedale di Girona il 13/08/2017.

PP.CC. costituite:

CIATTI Luigi nato a [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Usai del Foro di Padova

AZZOLINA Cinzia nata a [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Usai del Foro di Padova

CIATTI SARA nata a [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Usai del Foro di Padova

AZZOLINA Egidio nato a [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Stiz del Foro di Padova

TRANI Cosima Giovanna nata a [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Stiz del Foro di Padova

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno così concluso:

Pubblico Ministero:

ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato e ne chiede la condanna alla pena dell'ergastolo, previo riconoscimento delle contestate aggravanti.

Difensore PP.CC. Avv. Agnese Usai:

chiede la condanna dell'imputato alla massima pena di legge e deposita conclusioni scritte e nota spesa.

Difensore PP.CC. Avv. Massimiliano Stiz:

chiede la condanna dell'imputato alla massima pena di legge e deposita conclusioni scritte e nota spesa.

Difensore dell'imputato:

chiede, in via principale, l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato per aver agito in stato di legittima difesa putativa; in ulteriore subordine, chiede la derubricazione in omicidio colposo con colpa cosciente, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed applicazione del minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lo svolgimento del processo

Con decreto di giudizio immediato emesso in data 4.11.2021 dal giudice per le indagini preliminari, il cittadino russo di nazionalità cecena Bissoultanov Rassoul è stato tratto innanzi a questa Corte di Assise per l'udienza del 18 gennaio 2022 per rispondere del delitto di omicidio volontario aggravato, in concorso con Magomadov Movsar nei cui confronti si procede separatamente, del cittadino italiano Niccolò Ciatti, commesso in Loret de Mar, in provincia di Girona, Spagna il 12 agosto 2017.

All'udienza di prima comparizione, rinviata al 24 gennaio 2022, nulla osservando e/o opponendo la difesa, veniva formalizzata la costituzione di parte civile di Luigi Ciatti, Cinzia Azzolina e Sara Ciatti, rispettivamente nella qualità di genitori e sorella della vittima, nonché di Azzolina Luigi e Trani Cosima Giovanna, nonni del giovane deceduto, avvenuta fuori udienza, con contestuale istanza di citazione in qualità di responsabili civili ex art.83 c.p.p. delle società di diritto spagnolo, Bemma Corporations SL e Axa Seguros Generales, Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros s.p.a., rispettivamente proprietaria della discoteca in cui era stato commesso il fatto di reato e società di assicurazione della medesima per la responsabilità civile verso terzi.

Contestualmente la difesa chiedeva ai sensi dell'art.129 c.p.p. di emettere sentenza di improcedibilità per difetto di giurisdizione e, in via subordinata, il rinvio del processo in attesa dell'esito del ricorso instaurato dal pubblico ministero innanzi alla Suprema Corte avverso l'ordinanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, adottata dalla Corte di Assise in data 22 dicembre 2021.

La Corte rinviava per sciogliere la riserva per la complessità della questione proposta, all'udienza del 17 marzo 2022, nel corso della quale veniva altresì comunicato il decreto di citazione del responsabile civile per l'udienza dell'8 giugno 2022, per consentirne la notifica all'estero alle persone giuridiche citate a cura delle parti civili richiedenti.

Contestualmente e parallelamente la Corte, emergendo dagli atti del fascicolo processuale e dalle conformi allegazioni delle parti a pendenza in Spagna di un procedimento penale per il medesimo fatto di reato a carico dell'imputato e dell' indagato di reato connesso Magomadov innanzi all'Autorità Giudiziaria Straniera, disponeva l'acquisizione di preliminari informazioni da codesta Autorità con contestuale comunicazione alla Procura Generale presso la Corte di Appello, in osservanza delle procedure previste dal diritto europeo per la prevenzione di conflitti di giudicato in ambito euro-unitario.

Nel corso dell'udienza dell'8 giugno, la difesa chiedeva il proscioglimento dell'imputato per violazione del divieto di *bis in idem* in ambito europeo e la Corte rinviava all'udienza del 23 giugno

2022 per lo scioglimento della riserva assunta e per l'eventuale apertura del dibattimento.

All'udienza del 23 giugno 2022, rigettata la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa e dichiarato aperto il dibattimento, si ammettevano le prove orali e documentali richieste dalle parti e si rinviava per l'inizio all'attività istruttoria alla successiva udienza dell'8 luglio 2022, in cui si procedeva all'esame delle parti civili Luigi Ciatti e Cinzia Azzolina e dei testi Vincenzoni Paolo, Vergnani Filippo, Lacagnina Andrea, Marconi Alessandro, Cattani Alessandro.

L'istruttoria proseguiva alle successive udienze del 30 settembre 2022 con l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero Polacco Matteo e del teste Oretti Yuri, del 7 ottobre 2022, con acquisizione e traduzione delle dichiarazioni scritte pervenute alla difesa di rifiuto e/o impossibilità a comparire nelle medesima udienza e nella successiva calendarizzata per il 31 ottobre 2022 da parte dei testi residenti all'estero citati dalla difesa dell'imputato.

All'udienza del 31 ottobre 2022, venivano assunti i testi di P.G. Giacomo Rogliero, Antonio Giardina, Di Nicuolo Angelo e De Mitri Giuseppe, con rinvio all'udienza calendarizzata del 15 dicembre 2022, fissata per l'audizione in videoconferenza con la competente A.G. francese del co-indagato di reato connesso Magomadov Movsar e del teste Khabatov Khabiboul, soggetti residenti all'estero, a seguito di OEI emesso dalla Corte ed accettato dall'A.G. francese competente.

Invero, all'esito della mancata comparizione innanzi alla Corte, nelle udienze calendarizzate del 7 e 31 ottobre 2022, del concorrente nel reato e dei testi ammessi su richiesta della difesa - per i quali non era stata formalizzata rinuncia nel corso del dibattimento- e ritualmente citati nell'osservanza della normativa europea - la Corte indirizzava, con il coordinamento di Eurojust, distinte richieste di cooperazione internazionale alle competenti Autorità Giudiziarie Europee, francesi e spagnole, nei cui Stati i soggetti da escutere erano residenti, al fine di consentire l'assunzione dei soggetti in videoconferenza (c.d. rogatoria partecipata) per le udienze del 15 dicembre 2022 e del 12 gennaio 2023.

Tuttavia, nessuna delle attività istruttorie programmate potevano essere svolte poiché i soggetti residenti in Francia non comparivano e l'A.G. francese, debitamente richiesta, riferiva di non poter dar ulteriore seguito alla richiesta, mentre l'A.G. spagnola rifiutava di prestare la collaborazione richiesta, rendendo impossibile l'escussione dei relativi testi, atteso il loro rifiuto di comparire in Italia e l'impossibilità per la Corte italiana di adottare alcun provvedimento coercitivo nei loro confronti per assicurarne la comparizione.

All'udienza del 15 dicembre 2022, essendo intervenuto mutamento nella composizione del giudice per sostituzione del giudice *a latere*, si procedeva alla rinnovazione del dibattimento, nulla osservando le parti, mediante lettura, in osservanza delle regole di diritto vivente di cui alla sentenza a S.U 2019, Bajrami, e la difesa chiedeva in via preliminare l'estromissione delle parti civili, rigettata dalla Corte con scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2023.

Data lettura degli atti consentiti, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e, all'udienza odierna, all'esito della discussione, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo alle parti presenti.

2. Le questioni preliminari esaminate

Appare opportuno richiamare le principali questioni preliminari che sono state esaminate dalla

Corte, in relazione all'affermazione della sussistenza della giurisdizione italiana a giudicare l'imputato Bissoultanov per il delitto di omicidio volontario del cittadino italiano Niccolò Ciatti commesso in territorio spagnolo e all'inesistenza di una violazione del principio del *bis in idem*.

2.1. *L'affermazione della giurisdizione italiana*

In via preliminare, occorre riaffermare la giurisdizione dello Stato Italiano a conoscere della responsabilità penale dell'imputato per il fatto enunciato nel decreto di giudizio immediato e l'autonomia del presente processo dall'incidentale procedimento cautelare in cui la Corte, quale giudice della cautela, aveva disposto la revoca della misura cautelare adottata in fase di indagine preliminare, per difetto della prescritta condizione di procedibilità ex art.10, comma 1, cod.pen. della presenza del reo nel territorio dello Stato all'atto dell'assunzione della misura cautelare, provvedimento annullato a seguito di accoglimento del ricorso per cassazione del p.m. con conseguente ripristino di efficacia della misura originariamente adottata (mai eseguita poiché l'imputato si è reso irreperibile successivamente alla scarcerazione).

Invero, secondo le argomentazioni espresse nell'ordinanza dibattimentale con la quale è stata rigettata la istanza di proscioglimento immediato dell'imputato formulata dalla difesa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., la Corte ritiene che l'accertamento dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, che la Corte d'Assise è stata incidentalmente chiamata a compiere quale giudice della cautela, è affatto diverso dall'accertamento dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale che la Corte è tenuta a compiere quale giudice della cognizione.

La Corte ha rigettato la richiesta di immediata declaratoria di improcedibilità. Tale richiesta era stata argomentata sull'assunto che il p.m. non avrebbe dovuto esercitare l'azione penale in quanto Bissoultanov non avrebbe dovuto trovarsi nel territorio dello Stato al momento di emissione dell'atto di *vocatio in iudicium* poiché tale presenza non è conseguenza di un comportamento volontario dell'interessato, ma dell'emissione di un provvedimento illegittimo, *id est*, l'intervenuta esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. e accolto dall'Autorità Giudiziaria tedesca con conseguente arresto e consegna del ricercato alla corrispondente A.G. italiana, e che l'azione penale non sarebbe nuovamente proponibile per essersi l'imputato allontanato dal territorio italiano dopo la scarcerazione.

La Corte ha ritenuto infondato l'assunto della difesa e ricorrenti nel caso di specie tutte le condizioni di procedibilità richieste dall'art.10 cod. pen. per la sussistenza della giurisdizione al momento dell'esercizio dell'azione penale, compresa la presenza dell'imputato nel territorio italiano.

Giova all'uopo rammentare che il sistema processuale vigente si incentra sulla separazione tra la fase del procedimento, cui afferiscono le indagini preliminari, e la fase del processo, che inizia con la formulazione dell'imputazione. E' questo è il momento oggetto dello scrutinio effettuato dalla Corte, cui si deve rapportare la verifica delle condizioni di procedibilità ai fini dell'esercizio dell'azione penale e il radicamento della c.d. giurisdizione passiva.

Tanto premesso, l'art.10, comma 1, citato prevede testualmente che "*lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza, o querela della persona offesa*".

In disparte da ogni questione circa l'inquadramento della presenza dello straniero tra le condizioni

di procedibilità, sostenuta da questa Corte in conformità a plurime pronunce della Suprema Corte e per le cui argomentazioni a sostegno si richiama l'ordinanza adottata quale giudice della cautela, ovvero quale condizione estrinseca di punibilità, come tale riconducibile nel novero delle condizioni obiettive di punibilità di cui all'art. 44 cod.pen., non conferente all'aspetto della procedibilità, come sostenuto dal p.m. in sede di ricorso cautelare, questione non oggetto del *decisum* cautelare della Corte di Cassazione, l'imputato era certamente presente nel territorio dello Stato allorché il p.m. ha assunto l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, restando irrilevante la circostanza che l'imputato si trovasse in Italia in forza dell'esecuzione di una misura restrittiva.

Ed invero, la presenza dello straniero nel territorio dello Stato, che la giurisprudenza di legittimità qualifica in via maggioritaria come condizione di procedibilità dell'azione penale, si risolve in un mero fatto ("*sempre che si trovi nel territorio dello Stato*" recita l'art. 10 c.p.), come tale scevro di connotazione volontaria, (vedi, sul punto, Cass. Sez.1, sentenza n. 19762/20, in cui è affermato il principio secondo cui nel caso regolato e previsto dall'art.10 cod. pen. ciò che rileva è il mero dato fenomenico della presenza, che deve sussistere nel momento di esercizio della giurisdizione).

L'idoneità della presenza del Bissoultanov ad integrare il presupposto di cui all'art. 10 c.p., nonostante essa sia maturata a seguito dell'esecuzione di un M.A.E in relazione ad una misura cautelare revocata da questa Corte, trova ulteriore conferma nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "*la nullità del provvedimento applicativo della misura cautelare nei riguardi del destinatario di una richiesta in forza di un mandato di arresto europeo ovvero l'eventuale perdita di efficacia della misura applicata non incidono sulla legittimità della decisione favorevole alla consegna, che è da quelle circostanze indipendente, essendo l'applicazione della misura cautelare presupposto non necessario del procedimento di cui alla L. n. 69 del 2005*" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. VI, sentenza n. 2157/2020). E non è superfluo rilevare, al riguardo, che l'art. 1, co. 2 del D.lgs. 69/2005, definisce il M.A.E. come la decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di un'altra persona, non solo al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, ma anche al fine dell'esercizio stesso di azioni giudiziarie in materia penale.

Parimenti irrilevante, tanto ai fini della procedibilità dell'azione quanto ai fini del radicamento della giurisdizione italiana, è il fatto che l'imputato si sia allontanato dal territorio dello Stato a seguito della scarcerazione, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che a radicare la giurisdizione basta una presenza anche solo transitoria. Sotto tale profilo è sufficiente rilevare che l'imputato, a seguito della notifica degli atti introduttivi del giudizio, si è ritualmente costituito in giudizio mediante difensori di fiducia, presso i quali ha anche eletto domicilio, elementi da cui è scaturita la dichiarazione di assenza dell'imputato, pronunciata da questa Corte all'udienza del 24.01.2022 senza eccezioni dei difensori.

Il Ministro della Giustizia ha emesso formale provvedimento di richiesta di esercizio dell'azione penale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 cod. pen. e 342 cod. proc. pen. per un delitto, l'omicidio aggravato, commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, punito con la pena dell'ergastolo.

Pertanto, risultano integrati i presupposti e l'ulteriore condizione di procedibilità, destinata a rimuovere un ostacolo giuridico all'esercizio della giurisdizione dello Stato in applicazione di

un principio di universalità temperata dell'ordinamento processual-penalistico italiano e per tale ragione la Corte ha ritenuto di dover prendere cognizione del fatto di reato attribuito all'imputato.

In via preliminare, è stata parimenti dichiarata improponibile e rigettata la richiesta alternativa avanzata dalla difesa di declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione da parte di questa Corte per la contestuale pendenza di un processo penale per identico fatto di reato innanzi all'Autorità Giudiziaria Spagnola che agisce in forza di un principio di giurisdizione penale concorrente quale giudice dello stato in cui il fatto è stato commesso.

La conseguenza giuridica di due processi paralleli, uno in Italia e altro in Spagna, non è la carenza di giurisdizione per alcuno di essi, la quale – come statuito – per l'Italia sussiste in ragione della nazionalità della vittima, né può essere la declinatoria a favore dell'Autorità giudiziaria spagnola, essendo questa Corte chiamata ad esercitare una potestà, quella giurisdizionale, che origina dalla Costituzione ed è irrinunciabile.

La fattispecie concreta richiama, piuttosto, l'immediata e precettiva applicazione del D.lgs. n. 29/2016, recante "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*".

Infatti, la Corte, rilevata alla luce delle allegazioni della difesa e delle parti civili la verosimile pendenza di un procedimento parallelo per il medesimo fatto dinanzi all'A.G. spagnola, *Audiencia Provincial de Girona Seccion Cuarta Penal*, ravvisava il proprio obbligo di accertarne l'effettiva esistenza dando corso alla procedura di contatto prevista dall'art. 5 della Decisione Quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, siccome trasposto negli artt. 4 e 6 del D.lgs. n. 29/2016, senza pregiudizio per il prosieguo del processo.

Con atto trasmesso in data 28 marzo 2022 all'A.G. spagnola, comunicato per conoscenza anche al P.G. presso la Corte d'Appello, la Corte interpellava l'*Audiencia Provincial de Girona* per chiedere conferma dell'esistenza di un processo parallelo contro l'imputato ed ottenere ulteriori informazioni volte a valutare quale fosse il giudice *mieux placé* per l'accertamento di merito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

Le informazioni aggiuntive venivano richieste nella prospettiva di ampliare il patrimonio conoscitivo del P.G. presso la Corte d'Appello, quale organo chiamato a condurre la successiva fase delle consultazioni dirette ex art. 8 D.lgs. n. 29/2016 e a rappresentare l'A.G. italiana nella ricerca del consenso per la concentrazione dei procedimenti in un solo Stato membro UE, obiettivo auspicato - ancorché non obbligato - dalla Decisione Quadro 2009/948/GAI per evitare il *bis in idem*.

In particolare, la Corte chiedeva informazioni circa lo stato del procedimento spagnolo e le vicende cautelari riguardanti la posizione giuridica del Bissoultanov, nonché sull'effettività del rischio (paventato dalle parti civili) che la mera assenza dell'imputato nel dibattimento avesse determinato o potesse determinare la paralisi o l'estinzione del processo secondo i principi dell'ordinamento iberico. Seguivano ulteriori quesiti concernenti la proposizione dell'azione civile da parte dei familiari della vittima nel processo spagnolo, essenzialmente finalizzati a comprendere la sussistenza anche di parallele domande risarcitorie, essendo questa una fattispecie processuale che, a differenza di quanto accade per l'accertamento penale (prerogativa sovrana degli Stati e oggetto di mero obbligo di cooperazione per l'eventuale concentrazione in un solo Stato), pone questioni di litispendenza direttamente regolate dal diritto comunitario.

Con *Providencia* (provvedimento ordinatorio da notificarsi alle parti processuali) del 29 marzo

2022, trasmessa alla cancelleria della Corte di Assise in data 30 marzo 2022, il Presidente della *Seccion Cuarta Penal de la Audiencia Provincial de Girona* dava risposta ai singoli quesiti posti dalla Corte di Assise.

Appare utile chiarire che alla luce del vigente ordinamento processuale iberico il processo spagnolo, nella sua piena estensione, in luogo della fase delle indagini preliminari condotta dal P.M. con giurisdizione eventuale, conosce una vera e propria fase istruttoria destinata alla raccolta degli elementi di prova necessariamente diretta da un'autorità giurisdizionale, nel nostro caso il *Juzgado de instruccion de Blanes*,

Tale Autorità Giudiziaria, rilevati sufficienti elementi di accusa, rinviava a giudizio (c.d. *juicio oral*) l'imputato Bissoultanov davanti alla *Audiencia Provincial de Girona* secondo il rito del c.d. *procedimiento del jurado* (ossia procedimento con giuria), mentre in conformità alle leggi spagnole – che riconosce un potere di accusa alla parte privata offesa dal delitto a prescindere dalle determinazioni di *Ministerio Fiscal* (pubblico ministero) e *Juzgado de Instruccion* - i familiari della vittima esercitavano una pretesa punitiva di fronte alla *Audiencia Provincial* anche nei confronti del presunto concorrente nel reato, Movsar Magomadov,.

Alla luce delle informazioni trasmesse dall'*Audiencia Provincial de Girona* - l'apertura del processo spagnolo era calendarizzata il 30 maggio 2022, data di inizio di una sessione di udienza (c.d. *vista oral*)- la Corte trasmetteva le informazioni pervenute alla Procura Generale per l'instaurazione della c.d. procedura di concertazione finalizzata alla concentrazione eventuale del processo innanzi ad una sola Autorità Giudiziaria dei Paesi dell'Unione Europea, in conformità alle previsioni della Decisione Quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Invero, secondo le esplicite previsioni dell'art.10, le parti contraenti hanno l'obbligo di procedere a consultazioni dirette da condursi dalle Autorità Giudiziarie interessate da individuarsi in conformità alle previsioni degli ordinamenti interni, ma senza alcun obbligo di procedere alla concentrazione dei processi in uno solo degli Stati membri, al fine di prevenire l'adozione di decisioni definitive in violazione del principio di divieto di *bis in idem* europeo.

Durante la pendenza delle consultazioni, le disposizioni nazionali che hanno conformato l'ordinamento interno alla direttiva europea escludevano la sospensione del processo in corso ma comportavano unicamente il divieto di pronunciare sentenza per un periodo non superiore ai venti giorni (art. 10 D.lgs. n. 29/2016), in coerenza con i principi di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di ragionevole durata del processo (art. 111, co 2, Cost.; art. 6 CEDU); disposizioni che si pongono in piena coerenza con la stessa normativa dettata dall'ordinamento interno secondo cui neanche la proposizione dinanzi alla Corte di Cassazione di un conflitto di giurisdizione positivo tra due giudici italiani avrebbe effetto sospensivo dei procedimenti in corso (art. 30, co. 2, c.p.p.).

Tanto premesso, la Procura Generale presso la Corte di Appello, competente a gestire per scelta normativa (art. 8 D.lgs. n. 29/2016) la procedura di concentrazione, instaurava le consultazioni dirette con la *Audiencia Provincial de Girona, Seccion Cuarta Penal*, atteso che l'ordinamento spagnolo non prevede una scissione tra parte formale e parte sostanziale del rapporto di cooperazione giudiziaria instauratosi.

Le consultazioni, condotte con il coinvolgimento di Eurojust, adito dalla Procura Generale italiana ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 29/2016, si concludevano con esito negativo poiché ciascuna delle Autorità coinvolte ribadiva di voler esercitare la giurisdizione concorrente e pertanto non si perfezionava alcuna condizione di improcedibilità ai sensi dell'art. 11, secondo

comma, D.Lgs. 29/2016. Invero, secondo la nota della Procura Generale trasmessa a questa Corte, l'Autorità Giudiziaria spagnola ha comunicato l'impossibilità di rinunciare alla giurisdizione nei confronti del Bissoultanov essendo stato emesso nei confronti dello stesso verdetto di colpevolezza per il delitto di omicidio di Niccolò Ciatti - e che la consultazione tra le due Autorità Giudiziarie si è conclusa nel senso che ciascuna giurisdizione nazionale avrebbe proseguito nei procedimenti in corso, in nessuno dei quali risulta allo stato sentenza definitiva, salva l'incidenza della eventuale sopravvenienza di giudicati.

2.2. *L'esclusione di un bis in idem europeo*

Il processo innanzi all'*Audencia Provincial de Girona* si è concluso in data 8 giugno 2022, con la pronuncia di un verdetto di colpevolezza a carico dell'imputato per il reato di omicidio volontario di Niccolò Ciatti, cui seguiva in data 1 luglio la condanna alla pena di anni 15 di reclusione, mentre il coimputato Magomadov Movsar è stato assolto per non aver commesso il fatto, come si evince dalla trasmissione della relativa sentenza da parte del giudice spagnolo in data 13 agosto 2022.

La sentenza di condanna, impugnata dall'imputato, è stata confermata dalla Corte di Appello spagnola, ma, allo stato, non risulta avere acquistato autorità di cosa giudicata e pertanto non è ravvisabile una causa di improcedibilità per violazione del principio del *bis in idem*.

Nel corso del processo la difesa ha chiesto la pronuncia di una sentenza ex art. 529 (*rectius* 129) c.p.p. di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per impromuovibilità dell'azione penale.

A fondamento della propria istanza, ha eccepito che la pendenza del procedimento penale dinanzi a codesta A.G. costituirebbe una violazione degli artt. 3, 10, 27 Cost. nonché degli artt. 649, 696 c.p.p., arrecando un *vulnus* al principio convenzionale del *ne bis in idem*.

Nell'argomentare l'istanza, la difesa ha denunciato il contrasto dell'art. 11, co. 2 c.p. (che consente, dietro richiesta del Ministro della Giustizia, il rinnovamento del giudizio italiano nei confronti di un soggetto già giudicato all'estero) con il diritto di difesa sancito all'art. 24 Cost. nonché con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., perché la rinnovazione del giudizio comporterebbe una duplicazione delle limitazioni alle libertà dell'imputato e dei costi per la difesa tecnica, implicando peraltro una potenziale lesione della presunzione di non colpevolezza scolpita nell'art. 27 Cost., atteso il rischio - adombrato dalla difesa - che il giudice italiano rimanga influenzato dall'esito del precedente giudizio estero. Ha aggiunto che la *vis* espansiva del *ne bis in idem*, sancito dall'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen e dall'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che attengono a giudizi conclusi con sentenza definitiva in uno Stato membro), sia tale da applicarsi anche in riferimento ad ipotesi di litispendenza; la tesi è stata sostenuta invocando la sentenza della Corte Costituzionale n. 58/1992, numerosi arresti della giurisprudenza comunitaria e l'interpretazione estensiva dell'art. 649 c.p.p. offerta da Cass. SS. UU. n. 34655/2005, che ha inteso la disposizione del codice di rito come espressiva di un principio più ampio, applicabile anche in assenza di una sentenza irrevocabile e idoneo a precludere la duplicazione dell'esercizio dell'azione penale attraverso l'impiego dei rimedi enucleabili dal sistema processuale (secondo la difesa la pronuncia di sentenza ex art. 529 c.p.p.).

La questione è stata giudicata infondata dalla Corte.

Innanzitutto, va rilevato come rispetto al fatto attribuito all'imputato (l'omicidio volontario del cittadino italiano Niccolò Ciatti) pendano, allo stato, due processi penali paralleli (uno in Spagna e uno in Italia), nessuno dei quali concluso con sentenza definitiva.

La fattispecie concreta è pertanto qualificabile in termini di *simultaneus processus* ed è diversa dall'ipotesi regolata dall'art. 11, co. 2 c.p., che impone allo Stato, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 10 c.p., di celebrare un *iudicium novum* nei confronti di un soggetto che sia stato giudicato all'estero all'esito di un processo già definito. Ne consegue l'insussistenza dell'adombrata questione di incostituzionalità rispetto ad una norma codicistica che, nel caso concreto, non trova applicazione.

In disparte quanto appena osservato, la questione di costituzionalità ventilata dalla difesa con precipuo riferimento all'art. 10 Cost. è comunque manifestamente infondata. E' infatti *ius receptum*, tanto nella giurisprudenza costituzionale quanto nella giurisprudenza di legittimità, che il principio del c.d. *ne bis in idem*, inteso quale regola ordinante l'esercizio della giurisdizione penale in due stati diversi, non abbia valore di principio generale, applicabile, come tale, nell'ordinamento interno ex art. 10 Cost. (cfr. Cass. Sez. I, 24.6.22; Cass. Sez. 1, n. 33564 del 21/5/2019, Tavanzhiu; Cass. Sez. 4, n. 3315 del 6/12/2016, dep. 2017, Shabani; Cass. Sez. 1, n. 29664 del 12/6/2014; Cass. Sez. 1, n. 20464 del 5/4/2013; Cass. Sez. 6, n. 44830 del 5 22/9/2004, Cuomo; Cass. Sez. 1, n. 12953 del 5/2/2004, Di Blasi).

Del resto, l'art. 10 Cost., nel disporre che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute fa chiaro riferimento al diritto consuetudinario, e la consuetudine degli Stati, entità sovrane, è influenzata nella materia in questione dai principi di territorialità e di obbligatorietà dell'azione penale, i quali implicano la necessità di esercitare la giurisdizione indipendentemente dall'eventualità che sullo stesso fatto altro Stato eserciti simultaneamente o abbia esercitato in precedenza la rispettiva giurisdizione. In altri termini, la consuetudine internazionale si sviluppa nel senso diametralmente opposto a quello sostenuto dalla difesa, tanto è vero che la regolamentazione del *ne bis in idem* in ambito transfrontaliero rimane affidata al diritto pattizio e trova al livello comunitario una sua specifica regolamentazione.

Per quanto riguarda il caso di specie, essendosi radicata la giurisdizione italiana in ordine alla cognizione della penale responsabilità dell'imputato, come precisato nel § che precede, questa Corte avrebbe potuto recedervi soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti da specifiche norme comunitarie che vincolano reciprocamente Italia e Spagna.

Giova all'uopo ricostruire l'esatta portata normativa del c.d. *ne bis in idem* transfrontaliero alla luce delle pertinenti norme del Diritto dell'Unione, dalle quali esula – è bene premettere – l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, in quanto si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoli Stati.

Viene primariamente in rilievo l'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 (in seguito solo "CAAS"), ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 30 settembre 1993, n. 388, che nel regolare il c.d. *ne bis in idem* transazionale tra i Paesi aderenti, stabilisce che "*una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita*".

La norma, di origine convenzionale, è stata poi inclusa nel diritto dell'Unione dal protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato dal Trattato di Amsterdam al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce l'Unione europea. Tale

norma subordina l'operatività della garanzia del *ne bis in idem* alla preventiva formazione di un giudicato e, qualora esso si risolva in una sentenza di condanna, alla sua effettiva esecuzione da parte dello Stato dove sia stata pronunciata; trattasi della c.d. <<clausola di esecuzione>>.

Successivamente, il principio del *ne bis in idem* transfrontaliero tra Stati europei ha trovato ulteriore affermazione nell'art. 50 della Carta di Nizza del 2 ottobre 2001 (in seguito solo CDFUE), a tenore del quale “*Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge*”.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), il quale modificando il TUE ha attribuito alla CDFUE la forza giuridica dei Trattati (cfr. art. 6 versione vigente del TUE), si è posta la questione della compatibilità della c.d. clausola di esecuzione prevista dall'art. 54 CAAS rispetto all'art 50 della CDFUE che non la riproduce; questione risolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha considerato tale condizione rispettosa dei principi fondanti dell'Unione e proporzionata all'esigenza di garantire uno Spazio comune di Libertà, Sicurezza e Giustizia (cfr. Sentenza della Corte, Grande Sezione, 27 maggio 2014, C-129/14 PPU, Spasic, pt. 59 e 74).

Il quadro normativo di riferimento è quindi chiaro nel senso di subordinare la rilevanza del *ne bis in idem* intracomunitario alla formazione di un preventivo giudicato in alcuno degli Stati membri; il principio opera senza ulteriori requisiti in caso di assoluzione, mentre esige una condizione supplementare in caso di condanna, derivante dalla c.d. <<clausola di esecuzione>> introdotta dall'art. 54 CAAS al giustificato scopo di evitare il rischio, per dirla con la citata giurisprudenza della C.G.U.E. “*che il condannato resti impunito per l'aver lasciato il territorio dello Stato di condanna*”.

Delineata l'esatta portata giuridica del *ne bis in idem* europeo, del tutto inconferenti si appalesano gli arresti della giurisprudenza comunitaria che sono stati richiamati dalla difesa, atteso che essi, lungi dal mettere in discussione i requisiti normativi della definitività della sentenza e della clausola di esecuzione, si limitano a significare il concetto di “identità del fatto” come insieme di accadimenti inscindibilmente collegati tra loro indipendentemente dalla diversità delle qualificazioni giuridiche o degli interessi sottesi alle norme incriminatrici (così nel caso Van Esbroeck, C-436/04), nonché a chiarire l'equiparazione di un proscioglimento per prescrizione o per insufficienza di prove ad una sentenza di assoluzione con formula piena purché il giudice penale abbia compiuto l'accertamento dei fatti (così nei casi Gozutok e Brugge, C-187/01 e C-385/01; e nei casi Van Straaten c. Staat der Nederlanden e Repubblica Italiana, C-150/05), e da ultimo a sancire l'equiparazione delle sentenze rese in contumacia a quelle rese in presenza dell'imputato (così nel caso Bourquain, C-297/07).

Parimenti ultronei sono i principi espressi dalla nota sentenza pronunciata da Cass. SS. UU. 28.06.2005 n. 34655, invocata dalla difesa per accreditare l'asserita applicabilità dell'art. 649 c.p.p. nel caso di specie.

Tale sentenza, senza scalfire minimamente la disciplina del *ne bis in idem* comunitario, sancisce la regola dell'improcedibilità di una seconda iniziativa penale da parte del P.M. in una prospettiva ancorata esclusivamente al diritto interno; in particolare, la non procedibilità affermata dalla Suprema Corte consegue alla preclusione di una ulteriore azione penale determinata dalla consumazione del potere che gli art. 112 Cost. e 50 c.p.p. attribuiscono al P.M. laddove tale potere sia già stato esercitato. Più precisamente, il *dictum* della Suprema Corte mira a prevenire e dirimere (con i rimedi enucleabili dal codice di rito) una specifica ipotesi di litispendenza, concernente più processi instauratisi ad iniziativa del medesimo Ufficio del P.M. dinnanzi ad altrettanti giudici, anche di grado o di fase diversi, della stessa sede giudiziaria che abbiano ad oggetto la cognizione del medesimo fatto

attribuito allo stesso imputato.

La sentenza delle Sezioni Unite, quindi, non estende il divieto di cui all'art. 649 c.p.p. anche a casi, come quello in esame, in cui due Stati europei stiano simultaneamente esercitando la rispettiva giurisdizione penale, trovando simile fattispecie una sua propria regolamentazione sovranazionale dapprima nella Decisione Quadro 2009/948/GAI del Consiglio, volta a favorire il raggiungimento di un accordo tra gli Stati per la concentrazione dei processi fintanto che essi siano pendenti (procedura già esperita da questa A.G.) e poi nell'art. 54 CAAS laddove alcuno dei due processi culmini in una sentenza definitiva (fattispecie allo stato non inveratasi).

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il processo che si è svolto innanzi a questa Corte per il medesimo fatto oggetto di cognizione penale da parte dell'Autorità giudiziaria iberica non implica la lesione del principio del *ne bis in idem* a detrimento delle libertà dell'imputato, atteso che tale principio, secondo le norme comunitarie che lo disciplinano, assurgerebbe a diritto primario e garanzia processuale del medesimo solamente a seguito di un preventivo giudicato di assoluzione in Spagna ovvero di condanna già eseguita o effettivamente in corso di attuale esecuzione o non più eseguibile secondo la legge di tale Paese, fattispecie non ricorrenti nel caso concreto.

Allo stato, sull'azione penale esercitata dall'Autorità Giudiziaria spagnola non risulta ancora intervenuto alcun provvedimento definitivo poiché da informazioni comunicate dal *desk* italiano di Eurojust la sentenza di secondo grado, pronunciata in data 13 dicembre 2022 dalla Corte di Appello della Catalogna non ha acquisito autorità di cosa giudicata essendo stata impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato (v. mail 16 gennaio 2023 e sentenza depositata dalla PC all'udienza del 12.1.23).

3.L'inquadramento fattuale delle imputazioni

3. 1 La notizia della morte di Niccolò Ciatti e le indagini di polizia giudiziaria

La notizia del decesso del cittadino italiano Niccolò Ciatti, avvenuto in Spagna presso l'Ospedale Universitario di Girona il giorno 13 agosto 2017, in conseguenza di un grave trauma cranio-encefalico, riportato nel corso di un'aggressione consumata all'interno della discoteca "S.Trop Dance", sita in Lloret de Mar il precedente 12 agosto, è stata acquisita con la trasmissione all'Autorità Inquirente italiana della nota del Console Generale in Spagna del 18.8.2017 (cfr., documento prodotto dal p.m. all'udienza dell'8.7.22).

Come riferito all'udienza 8 luglio 2022 dalla parte civile Ciatti Luigi e dal Col. dei Carabinieri Vincenzoni Paolo, comandante della Sezione Crimini Violenti del ROS, istituzionalmente deputata alla trattazione dei crimini violenti commessi all'estero in danno di cittadini italiani, a seguito di tale notizia, la p.g. procedeva all'assistenza del rientro della salma in Italia ove essa veniva sottoposta ad accertamento autoptico e soltanto nell'anno 2020, su delega del p.m., su denuncia presentata dal padre della vittima, si occupava di svolgere delle indagini per la ricostruzione del fatto di reato mediante assunzione di sommarie informazioni dai testimoni oculari e acquisizione di materiale audio-video e in particolare:

- di un video prodotto in copia in un supporto di chiavetta usb dal padre della vittima Ciatti Luigi, della durata di 9 secondi, girato da un turista olandese dal piano superiore della discoteca in cui era stata consumata l'aggressione, acquisito dalla polizia locale spagnola (Mossos de

Esquadra) e consegnato al ROS dalla parte civile Ciatti a seguito di acquisizione di copia del video depositato agli atti del fascicolo del processo instaurato in Spagna (vedi, verbale di acquisizione di documentazione dd.20.1.2020 del ROS prodotto dal p.m. all'udienza 8.7.22; lo stesso video è stato consegnato dalla difesa di parte civile alla medesima udienza);

- copia della registrazione dell'impianto di videosorveglianza interno ed esterno della discoteca "S.Trop" , depositato agli atti del processo spagnolo e prodotto in copia dal padre della vittima Niccolò Ciatti;

- copia della relazione autoptica e della cartella clinica del ricovero della vittima, depositata agli atti del processo spagnolo e prodotta in copia digitale dalla parte civile.

Sulla base del materiale video acquisito, il primo dei quali presente anche in rete sul canale *YouTube*, la P.G. procedeva ad estrapolare alcuni *frames* per procedere ad una visione statica delle immagini, compendiate in annotazioni, acquisite agli atti all'udienza del 31 ottobre 2022 sull'accordo delle parti, e a consegnare al personale specializzato del Racis le immagini video dell'impianto di videosorveglianza della discoteca al fine di un miglioramento della qualità delle immagini per una più compiuta ricostruzione della vicenda.

Come precisato dal teste, lo stesso video amatoriale registrato dal turista olandese era presente in rete da dove era stato acquisito dalla P.G. che ne aveva estratto una copia, utilizzata per effettuare l'attività di c.cd. analisi video *supra* descritta (cfr. § esame teste Di Nicuolo).

3.2 La ricostruzione dell'aggressione mortale

La condotta omicidiaria contestata è stata ricostruita in dibattimento attraverso le testimonianze degli amici della vittima e le immagini video acquisite, elementi che hanno offerto un compendio probatorio chiaro, preciso, concordante, connotato da coerenza interna, privo di inverosimiglianze, in cui le prove dichiarative assunte trovano riscontro oggettivo esterno nelle immagini video acquisite.

3.2.1 Le testimonianze degli amici di Niccolò Ciatti

Escussi all'udienza dell'8 luglio 2022, Verniani Filippo, Lacagnina Andrea, Marconi Alessandro, Cattani Alessandro hanno ricostruito la serata del 12 agosto 2022 nella quale, alla fine di una settimana di vacanza trascorsa insieme nella località di Lloret de Mar, insieme all'amico Niccolò Ciatti avevano festeggiato la serata dell'ultimo giorno del loro soggiorno all'estero nella discoteca S.Trop della cittadina spagnola.

Tutti i predetti testi hanno assistito all'aggressione vera e propria subita dal loro amico ad opera dell'imputato Bissoultanov o per lo meno a parte di essa e taluni di loro, precisamente, Lacagnina, Cattani e Marconi sono stati a loro volta vittime della condotta violenta posta in essere dal medesimo ovvero da Mogamadov Movsar, altro cittadino ceceno che si trovava in compagnia del primo.

Tutti i testi escussi facevano parte della stessa compagnia di amici e si conoscevano e frequentavano da diversi anni, trascorrendo insieme le vacanze estive e le serate del tempo libero.

La vittima viene descritta da tutti come un ragazzo tranquillissimo, lavoratore, che non abusava né di alcol né di droghe, a cui piaceva andare in discoteca per trascorrere qualche serata in allegria, che mai aveva tenuto condotte violente o attaccato briga con altre persone.

In occasione del soggiorno in Lloret de Mar si erano uniti anche Yuri Oretti e Simone Vanni e, essendo il rientro previsto per la giornata del 13 agosto, la sera precedente avevano deciso di

festeggiare la fine della vacanza partecipando ad una serata in discoteca organizzata per gli italiani dalla "Scuola Zoo".

La serata aveva ingresso libero fino ad una certa ora e poi venne aperta a chiunque.

Prima avevano cenato fuori, poi si erano fermati in un pub, per poi tornare in albergo e riuscire dopo un po' per recarsi in discoteca.

Tutti hanno escluso che Niccolò fosse ubriaco o comunque avesse bevuto molto, precisando che prima di entrare in discoteca avevano comprato una bottiglia di vodka (dal contenuto secondo alcuni di 1 litro e secondo altri di 75 cl) e una bibita analcolica, quale Fanta, con le quali prepararsi da soli un cocktail, consumandola prima di andare in discoteca, verso le 22:30 (una bevuta a testa, ha precisato il teste Cattani).

Poi, ha aggiunto il teste Marconi, erano andati in un pub (verso le 23:00) in cui avevano bevuto due bicchierini (*shot*) di un liquore locale a medio-bassa gradazione alcolica ("*non proprio un superalcolico*").

Il passaggio al pub è stato precisato anche dal teste Cattani che riferiva di aver bevuto un solo bicchierino, per quel che ricordava.

All'interno della discoteca avevano consumato il cocktail compreso nell'ingresso (chi uno chi due), ma era piuttosto annacquato.

Precisava Marconi che l'aggressione ai danni di Niccolò era avvenuta verso le 2:30.

Il locale aveva un ingresso abbastanza stretto, per poi strutturarsi su più piani, con una pista centrale e una scala di collegamento, come percepibile nelle immagini video acquisite.

Dopo aver girato per il locale e aver fatto qualche ballo in pista, si erano seduti insieme a consumare il drink compreso nel biglietto di ingresso e a chiacchierare seduti sui divanetti del locale. Dopo poco, Oretti e Vanni avevano preferito rientrare in albergo, mentre gli altri cinque erano rimasti, con l'intenzione di raggiungerli poco dopo.

I cinque amici erano rimasti sempre in compagnia e si erano mossi tra la pista da ballo ed il piano superiore della discoteca quando, ad un certo momento, qualcosa era successo.

Ciascuno dei testi escussi ha potuto riferire ciò che fu in grado di percepire mentre si trovavano sulla pista da ballo, considerando che la loro visuale è stata influenzata dalla diversità della posizione e della distanza di ciascuno da Niccolò, dai vapori e dalle luci psichedeliche presenti nella discoteca, dal suono della musica diffusa dagli altoparlanti della consolle del dj, dalla calca degli avventori, situazione plasticamente percepibile nelle stesse immagini dell'impianto di registrazione interna del locale che raffigura un luogo molto affollato di giovani che si accalcano nella pista da ballo centrale e sui piani superiori, con luci psichedeliche colorate intermittenti, fumi e vapori, dalla circostanza che alcuni di loro sono stati a loro volta raggiunti da atti violenti posti in essere dagli aggressori: l'imputato e Magomadov.

Filippo Verniani ha riferito che nel mentre si trovavano sulla pista e, ballando, si stavano portando verso la scala per salire al piano superiore, si avvedeva che di fronte a sé Niccolò stava parlando, faccia a faccia, con un giovane dalla maglietta grigia (successivamente identificato nell'imputato Bissoultanov) che dava le spalle al teste e che dunque all'inizio non riusciva a vedere in volto. Non riuscendo a sentire che cosa si stavano dicendo, non si era preoccupato poiché non aveva percepito niente di anomalo e si girava per proseguire verso la scala quando veniva raggiunto alle spalle dalla pressione di molte persone che gli si facevano addosso e girandosi si avvedeva che Niccolò era stato aggredito da un giovane con una maglietta rossa (successivamente identificato per Magomadov) che lo afferrava violentemente alla testa con

l'avambraccio e lo tratteneva sotto la propria ascella, fino a che Lacagnina Andrea interveniva in suo soccorso, saltando sulla schiena dell'aggressore, avvinghiandolo e costringendolo a mollare la presa.

Tuttavia, nel mentre il ragazzo dalla maglietta rossa si liberava di Lacagnina afferrandolo di peso, caricandolo in avanti e scaraventandolo letteralmente a terra in posizione supina, Niccolò, appena liberatosi, veniva raggiunto da un violento pugno sul viso, sferrato dal giovane dalla maglietta grigia e rovinava a terra.

I due giovani aggressori avevano una corporatura enorme, erano molto muscolosi, alti e agivano con forza straordinaria, con un fisico da culturisti.

In particolare, l'aggressore con la maglietta rossa presentava delle braccia talmente muscolose che sembravano delle gambe, erano contenute a stento nella maglietta e avevano le vene in evidenza. Era alto, sebbene più basso di statura dell'altro, ed entrambi avevano un fisico molto muscoloso, forte e potente.

Inoltre, tutti e due avevano un atteggiamento estremamente aggressivo con uno sguardo feroce, percepito dal teste come volto ad incutere timore.

A quel punto, il teste cercava di intervenire ma un po' per la calca, un po' per le luci, un po' per lo stesso timore di essere colpito, non sapendo bene come fare, finiva con il rimanere vicino, ma in disparte, mentre gli amici Andrea Lacagnina e Niccolò erano a terra e i due aggressori avevano creato un vuoto attorno a loro e alle persone colpite.

Il teste ha descritto un'azione mirata di allontanamento degli astanti, condotta soprattutto dal giovane con la maglietta rossa che si muoveva di fatto impedendo che qualcuno si avvicinasse in soccorso dei caduti, consentendo di fatto all'altro aggressore di assestare un calcio micidiale a Niccolò, colpendolo alla tempia destra nel momento in cui la vittima, dopo aver ricevuto un pugno talmente violento da cadere e rimanere a terra apparentemente privo di sensi, stava cercando di rialzarsi faticosamente da terra.

In quel momento, Niccolò era completamente privo di difesa, non si avvedeva neanche del calcio né poneva in essere alcun gesto per proteggersi.

Il teste, alla luce della contestazione da parte del p.m. delle dichiarazioni rese al ROS il 17.1.2020 (*"Ciatti e Lacagnina erano in terra, in questo istante, notavo che il ragazzo (...) con la maglia grigia sferrava un violentissimo calcio alla tempia di Niccolò Ciatti che stava cercando di rialzarsi da terra"*), confermandole, precisava che nel momento in cui l'amico veniva raggiunto dal violentissimo calcio alla tempia stava con fatica, ancora tramortito per il pugno ricevuto al volto, cercando di alzarsi e dunque era completamente indifeso.

Il calcio veniva sferrato con tale forza che il teste riusciva a sentire il forte colpo dell'impatto del piede contro la tempia della vittima; inoltre, il calcio era certamente sferrato con tecnica da combattimento poiché l'imputato assumeva una posizione finalizzata a caricare il colpo effettuando un preciso movimento di rotazione del corpo.

La scena era percepita dal teste chiaramente, poiché la sua visuale era in quel momento perfettamente libera, tanto che egli ne rimaneva paralizzato per il timore, mentre i due aggressori continuavano a muoversi e dimenarsi cercando di colpire le persone intorno, finendo con il creare un cerchio tra gli spettatori e a Lacagnina e Niccolò a terra.

La forza bruta e la tecnica con la quale si muovevano avanti e indietro avevano impedito a chiunque di intervenire in soccorso dei malcapitati, fino a che i due si allontanavano e il teste, solo a quel punto, avvicinandosi a Niccolò, si avvedeva che perdeva sangue dalla tempia sinistra e gridava

aiuto. Quindi, interveniva il personale della sicurezza ed insieme a Marconi Alessandro trasportava Niccolò fuori ove veniva soccorso dall'ambulanza.

L'azione durava complessivamente venti, trenta secondi, svolgendosi con grandissima rapidità.

Al teste sono stati sottoposti alcuni *frames*, prodotti dal p.m. ed estratti dal video acquisito agli atti (identificati con i numeri 56,57 e 58 del fascicolo del p.m., corrispondenti a 49,50 e 51 dell'informativa del ROS), nei quali riconosceva se stesso e i soggetti coinvolti nei fatti descritti (apponendo la propria firma in corrispondenza dell'immagine cerchiata che lo raffigurava) e precisamente si è riconosciuto :

- nel giovane indossante un pantalone bianco e maglietta nera posto in alto a sinistra del *frame* di pag.49, posto di fronte a Niccolò, mentre Lacagnina era sdraiato a terra e Marconi era in fondo al cerchio di fronte a Lacagnina in piedi (come tali cerchiati ed indicati dal teste nel *frame*);

- nella pagina 50, in entrambi i *frames* riportati in cui ha indicato anche le immagini degli amici presenti, Lacagnina e Marconi.

I *frames* sono relativi a sequenze immediatamente consecutive, dal momento in cui la vittima, in fase di rialzarsi da terra, stava per essere attinto dal violento calcio alla tempia destra, all'attimo in cui viene raggiunto dal colpo, a quello in cui giace esanime a terra mentre l'aggressore si allontana.

Il teste, infine, ha precisato di aver depresso nel processo in Spagna e di aver ivi riconosciuto in udienza il giovane con la maglietta grigia nell'imputato Bissoultanov e il giovane dalla maglietta rossa nell'imputato Magomadov.

L'imputato Bissoultanov gli era stato sottoposto subito dopo i fatti dalla polizia spagnola insieme ad altri soggetti e lo aveva riconosciuto come l'aggressore di Niccolò immediatamente .

Il teste è stato certissimo del suo riconoscimento affermando che non lo avrebbe mai dimenticato, aggiungendo a domanda della difesa che dopo il fatto e prima di riconoscerlo nell'udienza del processo spagnolo a distanza di alcuni anni dal delitto, lo aveva certamente visto raffigurato su foto e video nei giornali e in rete.

Lacagnina Andrea ha riferito di essersi accorto, mentre si trovava in pista alla distanza di un metro e mezzo circa da Niccolò e Filippo Verniani, che si avvicinavano loro due giovani muscolosi e di grossa corporatura, che indossavano una maglietta grigia e una maglietta rossa (in particolare quest'ultimo aveva grossissimi bicipiti, alta statura, grossa corporatura, con la barba ed i capelli neri, mentre l'altro era di statura più bassa).

Il primo, senza alcuna ragione, si era avvicinato a Niccolò e lo aveva colpito con una spinta, senza che prima egli potesse vedere se e cosa avesse determinato questo comportamento. Certamente era la prima volta che li vedeva.

Niccolò aveva, a sua volta, reagito spintonando l'aggressore mentre Filippo cercava di mettersi in mezzo per dividerli, sebbene sul punto il teste non abbia visto bene né precisato se l'azione del Verniani di tentare di fraporsi fosse andata o meno a buon fine.

A causa verosimilmente della pressione creata dal movimento della folla nella pista cadeva a terra e nel rialzarsi si avvedeva che Niccolò veniva afferrato dal giovane con la maglietta rossa al collo con l'avambraccio e costretto sotto l'ascella, mentre con l'altro braccio lo colpiva con pugni al volto e alla testa (circostanza quest'ultima confermata a seguito di contestazione da parte del p.m. nel verbale di sit rese al ROS), di tal che egli cercava di difendere l'amico saltando

sulla schiena dell'aggressore e stringendolo al collo con il braccio destro per cercare di staccarlo da Niccolò, ma senza rendersene conto veniva sollevato per aria dal soggetto e scaraventato violentemente a terra.

Dolorante alla schiena e al coccige per la caduta, mentre cercava di capire cosa fosse successo, si avvedeva che Niccolò era sdraiato con il busto sulle sue gambe, intontito che fissava nel vuoto, ma non aveva potuto vedere chi l'avesse colpito.

Successivamente era intervenuto Verniani e gli addetti alla sicurezza per prestare soccorso, mentre i due giovani che li avevano colpiti non erano più presenti nel locale.

Il teste ha riconosciuto i *frames* che gli sono stati esibiti e ha cerchiato la propria immagine apponendovi la firma, confermando il riconoscimento degli amici Niccolò e Verniani nei fogli 49 e 50.

Il teste ha precisato, infine, di aver riconosciuto gli aggressori il giorno successivo ai fatti innanzi al giudice spagnolo e di averli visti e riconosciuti negli imputati presenti nel dibattimento del processo spagnolo, pur non essendo stato invitato formalmente ad un riconoscimento in udienza, precisando, a domanda del difensore, che dopo gli eventi qualche volta aveva rivisto le loro immagini.

Il teste Marconi Alessandro ha riferito che mentre si trovavano nella pista della discoteca, senza che nulla giustificasse l'aggressione, Niccolò era stato colpito con una forte spinta da un ragazzo dalla notevole statura e molto muscoloso, indossante una maglietta grigia e poi da numerosi pugni; tuttavia, sebbene inizialmente si trovasse alla distanza di circa un metro, veniva sospinto dalla folla indietro ed allontanato dal cerchio che si stava formando e pertanto, dopo quattro o cinque secondi, in rapidissima successione, vedeva Niccolò a terra, senza avere alcuna visione del perché e del come l'amico fosse caduto.

Quindi, lo aveva visto che mentre era girato verso di lui sul suo fianco sinistro, a terra, nell'atto di rialzarsi e di girare il volto a sinistra, con il capo leggermente alzato da terra, riceveva un forte calcio alla tempia destra ad opera del ragazzo dalla maglietta grigia dal lato opposto, cioè dalla destra di Niccolò.

Nel momento in cui veniva attinto dal calcio l'amico era completamente indifeso, girato dall'altra parte, nell'atto di rialzarsi e non si poteva avvedere dell'imminente pericolo.

Il calcio veniva impresso con particolare violenza come era possibile percepire dal movimento con il quale l'aggressore aveva caricato il colpo portato con il piede.

La scena veniva vista chiaramente dal teste alla distanza di circa due metri, con una visuale libera in quel momento.

Dopo aver colpito Niccolò, il suo aggressore cercava di colpire con un pugno lo stesso Marconi, nel mentre quest'ultimo cercava di avvicinarsi mettendo le mani avanti, come a dire di smetterla, per prestare soccorso all'amico.

Fortunatamente egli riusciva a schivare il colpo gettandosi a terra, spalle indietro, di fatto appoggiandosi alle persone che gli erano dietro e in conseguenza di tale movimento di autodifesa si procurava una contusione al ginocchio.

Il teste ha precisato di aver visto anche Lacagnina a terra vicino a Niccolò, ma non come era stato colpito e che il ragazzo con la maglietta grigia aveva colpito anche Lacagnina con un calcio dopo aver attinto alla tempia Niccolò e prima di tentare di dare un pugno anche a lui (circostanza precisata dopo la contestazione da parte del p.m. delle sit rese ai ROS).

Nessuno degli astanti era intervenuto a soccorrere Niccolò poiché impauriti dal comportamento violento e particolarmente aggressivo tenuto dall'aggressore.

Solo dopo che si era consumata l'aggressione, potevano intervenire lui e Verniani in soccorso di Niccolò, che aveva gli occhi sbarrati, completamente privo di conoscenza, che perdeva sangue dalla tempia destra, e insieme a due buttafuori portavano il corpo esanime del giovane fuori dalla discoteca.

Anche il teste Marconi ha riconosciuto il ragazzo dalla maglietta grigia nell'imputato del processo spagnolo Bissoultanov.

Il teste ha precisato, a domanda della difesa, di non aver visto se e quale comportamento fosse stato tenuto dal ragazzo con la maglietta rossa poiché dopo la spinta iniziale data a Niccolò era stato trascinato indietro dalla pressione della folla e poi aveva potuto chiaramente vedere la scena soltanto dal momento del calcio con cui era stato attinto Niccolò.

Anche al teste Marconi sono stati esibiti i *frames* del video prodotti dal p.m., cui era aggiunto anche un ulteriore *frame* (identificato in quello di pag. 52 dell'informativa dei ROS) e egli riconosceva se stesso in tutte le immagini che lo riprendevano e le posizioni assunte dagli altri protagonisti ritratti (l'aggressore con la maglietta grigia, la vittima, gli amici Verniani e Lacagnina) nelle scene da lui potute osservare e lo che lo vedevano in azione.

In particolare, si menzionano i *frames* di pag. 49,50 e 51 che raffigurano proprio i momenti immediatamente precedenti, coevi e successivi al calcio sferrato mortalmente in danno del giovane Niccolò.

Con riguardo ai *frames* di pag.52, che riprendono i momenti immediatamente successivi al calcio letale, e nel primo dei quali il teste si è riconosciuto nella posizione a terra che aveva assunto dopo il colpo sferrato contro di lui dall'imputato, il teste ha precisato che egli non aveva potuto dalla sua posizione vedere quella scena in cui si vedono la vittima a terra sulle gambe dell'amico Lacagnina che cerca di prestargli soccorso mentre accanto all'imputato e al giovane con la maglietta rossa è presente un terzo giovane, alto, con pantaloni neri e una maglietta rosa che cerca di fermare gli altri.

In relazione al ragazzo con la maglietta rossa, il teste ha precisato che egli non lo aveva visto tenere alcun comportamento violento nei confronti di Niccolò e/o di Lacagnina.

Infine, è stato sentito il teste Cattani Alessandro, il quale ha dapprima offerto una narrazione scarna, riferendo soltanto che mentre insieme agli altri amici stavano passando nella pista per raggiungere il piano superiore del locale, si sentiva sospingere dalla folla in avanti e girandosi la prima scena che vedeva era il ragazzo con la maglietta grigia che colpiva Niccolò con un "cazzotto" e ne provocava la caduta in terra. Vicino all'amico si trovava anche il ragazzo con la maglietta rossa, ma non aveva potuto vedere se e quale comportamento avesse tenuto, né se l'aggressione fosse stata o meno preceduta da una discussione fra i due, precisando che certamente non si erano mai visti prima, considerando che per tutta la vacanza egli era sempre stato insieme con Niccolò, definito dal teste "*migliore*" amico. A questo punto si formava un cerchio intorno a Niccolò poiché le persone presenti impaurite dall'aggressività del ragazzo con la maglietta grigia e del ragazzo con la maglietta rossa – che sferravano pugni a destra e a manca - si allontanavano e non intervenivano in soccorso.

Un attimo dopo vedeva, nel prestare aiuto all'amico, che aveva gli occhi sbarrati e perdeva sangue dall'orecchio e di non ricordare di aver visto altro.

Il p.m. procedeva alla contestazione delle sit rese in data 17 gennaio 2020 al ROS nelle cui dichiarazioni la dinamica degli eventi viene descritta con maggiore completezza e precisione (cfr. fig. 217 trascrizioni, udienza 8 luglio : "*Mi sentivo spingere alle spalle dalla massa di gente che*

si spostava improvvisamente. Subito istintivamente mi giravo e notavo che la gente si era allargata sulla pista da ballo lasciando uno spazio libero al centro, dove già CIATTI Niccolò si trovava a terra. Nello stesso frangente notavo un ragazzo con la maglietta di colore rosso, molto alto e robusto, che stava scaraventando a terra l'altro mio amico, Lacagnina Andrea e io tentavo di avvicinarmi a loro per soccorrerli quando, un altro giovane, che indossava una maglietta di colore grigio, mi colpiva al volto con un pugno facendomi cadere in terra. Mentre stavo rialzandomi con l'aiuto di alcuni giovani presenti nel locale, vedevo chiaramente il ragazzo con la maglietta grigia che colpiva con un violentissimo calcio alla testa il povero CIATTI Niccolò che stava tentando di rialzarsi. Io restavo impietrito e dopo qualche istante vedevo un altro giovane con la maglietta rossa avvicinarsi ai due aggressori, prendere per un braccio quello che indossava la maglietta grigia e tirarlo per farlo andar via".

All'esito della contestazione il teste affermava che certamente le dichiarazioni rese nel 2020 erano più complete e precise, confermandole (cfr. fg. 221 trascr.), dimostrando nel prosieguo dell'esame e poi del controesame della difesa di aver, per effetto della contestazione, ravvivato la memoria dei tragici eventi di cui era stato testimone oculare, offrendo ulteriori precisazioni e dettagli.

In particolare, precisava di aver visto Lacagnina Andrea soccorrere Niccolò afferrando dalle spalle il ragazzo con la maglietta rossa, nel senso che notava, nell'atto di girarsi dopo essere stato spinto in avanti dalla folla (lui era il primo della fila degli amici e dava le spalle a Niccolò che era l'ultimo) che Lacagnina era sulle spalle del ragazzo con la maglietta rossa, un soggetto molto alto e robusto, il quale lo scaraventava a terra, collocando tale scena quando Niccolò era già caduto sulla pista per effetto del pugno inferto dal ragazzo con la maglietta grigia. Quest'ultimo, nel momento in cui egli si avvicinava per soccorrere gli amici, lo colpiva con un pugno che lo faceva rovinare a terra.

Mentre si alzava con l'aiuto dei presenti, vedeva lo stesso giovane che sferrava un violentissimo lancio alla tempia a Niccolò nell'atto in cui il medesimo era senza sensi, tentava di alzarsi da terra e si stava girando sul fianco sinistro, assumendo una posizione che non gli consentiva di avvedersi dell'imminente pericolo (cfr. fg.224 trascr.).

In sede di controesame della difesa, il teste precisava che se era vero che prima aveva detto che in quel momento Niccolò era senza sensi, in realtà non lo poteva affermare con certezza, confermando che il calcio lo colpiva alla tempia mentre era per terra disteso su un lato in una posizione che ben descrive: era messo per terra con le ginocchia piegate sotto il busto, dunque con la schiena e le gambe sul pavimento (posizione che è raffigurata chiaramente nel *frame* superiore di pag. 50 in cui si vede Niccolò che ha le gambe piegate, il busto sollevato da terra nell'atto in cui viene attinto dal violento calcio sferrato dal ragazzo con la maglietta grigia).

Cattani Alessandro ha precisato che l'aggressione era stata attuata con una certa violenza, tanto è vero che le persone intorno si erano subito allontanate impaurite e certamente era stata portata intenzionalmente contro Niccolò (cfr. fg.221 trascr.: Cattani: " *poiché i due... perché comunque non si sono scagliati contro altri in maniera aggressiva, cioè sono andati soprattutto verso Niccolò, loro puntavano a Niccolò. P. M. – ah, quindi lo di... per questo, perché dice le... hanno puntato lui e basta. Cattani: " Certo"*).

I due giovani aggressori erano molto più grossi del teste, nel senso di corporatura e muscolatura: uno più alto, l'altro della sua stessa statura di circa 1,80 m.

Le persone coinvolte nella tragica aggressione erano stati da lui riconosciuti poco dopo sul lungomare durante le ricerche condotte unitamente alla polizia locale per rintracciarli e il giorno

successivo in Tribunale davanti alla polizia e al giudice; infine, erano stati da lui visti e riconosciuti come gli autori dell'aggressione durante il processo che si era svolto in Spagna.

Quanto deposto da parte dei testimoni oculari dell'aggressione rispetto all'antefatto della serata in discoteca, è stato confermato dal teste della difesa Yuri Oretti, sentito all'udienza del 30.9.22, il quale ha offerto importanti precisazioni su quanto e quale tipo di alcolici i giovani avessero consumato prima di separarsi.

Nel dettaglio, il teste ha precisato che i giovani avevano cenato verso le 9.30 circa, poi avevano comprato una bottiglia di vodka da 66 cl in un minimarket vicino all'albergo e l'avevano consumata in 6, mischiata con una bottiglia di aranciata Fanta. Poi avevano consumato due shottini di una bevanda locale, definita dal teste un superalcolico, denominata "chupito", un misto di liquore all'amaretto e succo di fragola. Più tardi erano andati in discoteca ma lui e l'amico Simone Vanni erano rientrati in albergo poco dopo.

In merito al comportamento di Niccolò, che conosceva da circa un anno e con il quale lavorava ai mercati generali nella gestione di un banco di frutta e verdura, il teste ha precisato che andavano talora in discoteca nel fine settimana e di non aver mai visto l'amico Ciatti né bere in modo eccessivo, tanto da essere ubriaco, circostanza che non era avvenuta neanche la sera dei fatti, né attaccare briga o fare a botte con qualcuno.

Era un ragazzo tranquillissimo, che lavorava alzandosi di notte per andare a prendere la frutta e verdura e poi gestire il banco ai mercati generali, con un orario dalle 4:00 circa alle 14:00.

3.2.2 I video dell'aggressione mortale acquisiti dalla polizia spagnola

I materiali video acquisiti dalla polizia spagnola nel corso delle indagini sono stati riversati nel compendio probatorio di questo processo attraverso le copie consegnate alla polizia giudiziaria italiana dal padre della vittima, Luigi Ciatti, dopo averle acquisite dagli atti del processo instaurato in Spagna contro l'imputato e Magomadov Movsar, nel quale la famiglia Ciatti si è costituita parte civile.

I video sono stati esaminati in udienza, nel contraddittorio delle parti, nel corso dell'assunzione testimoniale degli ufficiali del Ros Vincenzoni Paolo, Di Nicuolo Angelo, De Mitri Giuseppe, escussi rispettivamente all'udienza dell'8 luglio, il primo, e del 31 ottobre 2022, gli altri due, e degli ufficiali di p.g. della Sezione Indagini Elettroniche della Polizia Scientifica, Rogliero Giacomo e Giardina Antonio, tecnici addetti al miglioramento e al montaggio delle immagini video, sentiti in esame congiunto all'udienza 31 ottobre.

Nel corso dell'esame testimoniale, a corredo delle dichiarazioni assunte, venivano acquisite, altresì, sull'accordo delle parti:

- la relazione tecnica redatta dalla Polizia Scientifica con allegato DVD, contenente i *files* video esaminati, migliorati e montati al fine di offrire una ricostruzione cronologica degli eventi;
- l'annotazione di p.g. redatta dal teste Di Nicuolo descrittiva dell'attività di analisi con estrapolazione di *frames* del video dell'aggressione estratto da *You Tube* della durata di 9 secondi;
- l'annotazione di P.G. redatta dal vice-brig. dei ROS De Mitri Giuseppe descrittiva dell'attività di analisi con estrapolazione di *frames* dei video estratti dall'impianto di videosorveglianza, interno ed esterno, della discoteca teatro del fatto omicidiario;
- le annotazioni di P.G. a firma del De Mitri descrittive del contenuto dei *files* dei DVD

consegnati ai ROS da Ciatti Luigi.

I *files* video citati sono stati visionati nel corso dell'esame dei predetti testi.

In via preliminare, deve affermarsi la piena utilizzabilità dei video prodotti, acquisiti dalla parte civile mediante duplicazione dei documenti video depositati agli atti del processo spagnolo, costituiti dal riversamento dei *files* di registrazione contenuti nella memoria dell'impianto di videosorveglianza esterno ed interno alla discoteca "St.Trop" e da un video amatoriale girato da un testimone oculare presente all'interno dello stesso locale, acquisiti nel corso delle indagini da parte della polizia spagnola.

La provenienza di tali *files* video è circostanza che può ritenersi pacifica poiché di essa si dà atto anche nelle stesse sentenze emesse in Spagna nel primo e nel secondo grado di giudizio, assunti quali prova principe della colpevolezza dell'imputato.

Sul piano della piena utilizzabilità di tali prove, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la videoregistrazione effettuata da privati mediante impianti di videosorveglianza ovvero altro strumento idoneo è qualificabile come prova documentale, pienamente acquisibile ai sensi dell'art.234 c.p.p. e pertanto utilizzabile nel processo penale (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345 - 01 , arresto in tema di fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza; Sez. 1 - Sentenza n. 27850 del 02/12/2020, Rv. 281638 - 01).

Né è invocabile altro vizio di inutilizzabilità sul piano dell'osservanza delle norme di cui all'art.360 c.p.p., circostanza neanche dedotta nel presente giudizio, atteso che l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile neanche dopo l'entrata in vigore della l. n.48 dell'8.3.2008, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la p.g. di rispettare determinati protocolli di comportamento ex art.354, comma 2, c.p.p., senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito qualora non sia stata garantita la conformità dei dati estratti rispetto a quelli originali e la conservazione del dato originale (vedi Cass., Sez. V, 29 gennaio 2020-21 aprile 2020). Norma processuale palesemente non applicabile nel caso di specie poiché essa disciplina la ricerca e il sequestro di dati informatici e riguarda attività di ricerca della prova informatica mediante operazioni di sequestro di dati informatici, non ricorrente nel caso di specie.

Peraltro, nessun dubbio di conformità dei dati acquisiti rispetto agli originali, riversati sul supporto prodotto, è coltivabile tenuto conto che sono presenti nei *files* video esaminati il c.d. codice Hash, cioè del codice alfanumerico che contrassegna in modo univoco l'identità e l'originalità del dato informatico.

Né è invocabile l'applicabilità dell'art.360 c.p.p. sotto altro profilo poiché l'estrapolazione di immagini dalla memoria di un sistema di videosorveglianza non costituisce accertamento tecnico, cioè, operazione che richiede valutazioni di ordine tecnico, ma mera attività di acquisizione di dati (vedi, Cass.Sez.6, sent. n.15838/19).

In merito, poi, al video scaricato dal canale *You Tube*, trattandosi di piattaforma *internet* attraverso la quale vengono pubblicati nel *web* contenuti multimediali, deve ritenersi che lo stesso sia acquisibile quale prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., salvo valutarne l'attendibilità e l'assenza di manipolazione, al pari di qualsiasi altra registrazione di immagini formata fuori dal processo e rappresentativa di fatti, persone, luoghi rilevanti per il giudizio (cfr.,

Sez. 3, *Sentenza n. 48178 del 15/09/2017*, con riferimento ai rilievi aerofotogrammetrici estratti da Google Earth).

Si osserva che la difesa nulla ha dedotto sul punto, prestando consenso all'acquisizione del video e delle annotazioni di p.g. di analisi dei relativi *frames*.

Inoltre, tutti i dati istruttori acquisiti depongono per l'autenticità del video e per l'assenza di manipolazioni poiché i testi escussi hanno riconosciuto se stessi, Niccolò Ciatti e gli aggressori nelle immagini visionate tramite esibizione dei *frames* estrapolati, chiaramente identificabili nonostante la scarsa qualità delle immagini attraverso l'abbigliamento indossato, le caratteristiche corporee e le posizioni assunte nella dinamica dell'aggressione.

Nel dettaglio, l'esame dei contenuti video sopradescritti, effettuato in udienza nel corso delle deposizioni dei predetti testi di p.g., può essere così riassunta.

a) Esame del DVD elaborato dagli esperti addetti alla Sezione Indagini Elettroniche della Polizia Scientifica e del video dell'aggressione

La finalità dell'attività dei tecnici della Polizia Scientifica era il miglioramento della visibilità delle immagini video estratte dalla memoria dell'impianto di videosorveglianza, esterno e interno, della discoteca "St. Trop" che presentavano una scarsa qualità perché ritraevano, soprattutto nell'interno, un luogo buio, con luci intermittenti di forte contrasto, caratterizzato dalla presenza di fumi e vapori, riscontrando sul punto quanto riferito da tutti i testimoni oculari escussi. Elementi con evidenza apprezzabili nella visione delle immagini video.

Per l'esecuzione di tale attività i tecnici si sono avvalsi di un *software* di indagine forense denominato Amped F.I.V.E. (acronimo per *Forensic Image Video Enhancement*) con il quale hanno migliorato le immagini video che rivestivano un maggior interesse, sebbene il risultato conseguito non sia ottimale poiché le immagini presentavano una bassa risoluzione e scarsa luminosità.

I video migliorati sono stati montati sincronizzando le telecamere sulla base dell'orario di registrazione sovrainpresso sulle immagini in modo da ricostruire in ordine cronologico la dinamica dell'evento delittuoso.

Non è stato acquisito elemento di conferma circa l'allineamento dell'orario registrato dall'impianto con l'orario reale; tuttavia, la durata dell'aggressione è del tutto coerente con le dichiarazioni assunte.

Ebbene, il video, unitamente all'esame dei singoli *frames* compendiato nell'annotazione di p.g. a firma di De Mitri e alle dichiarazioni di quest'ultimo, consentono di individuare l'imputato che alle ore 2:17 si porta all'ingresso della discoteca insieme a Magomadov Movsar e Khabatov Khabiboul (evidenziati in un cerchio rosso al minutaggio 00:00:18); i tre sono chiaramente visibili: l'imputato indossa un paio di pantaloni scuri, una maglietta a maniche lunghe chiara sul grigio; Magomadov una maglietta sul rosso tipo Polo e un jeans; Khabatov un pantalone nero e una maglietta chiara sul neutro, tendente al rosa, con una scritta bicolore, nera e bianca, sul davanti (frames 2,3,4).

Mentre i tre sono trattenuti alle casse per il controllo di sicurezza, fa ingresso il gruppo dei giovani italiani alle 2:20 circa (in successione sono visibili Marconi, Verniani, Lacagnina, Ciatti evidenziato al minutaggio 00:00:48; frames 5,6,7, 8).

Alle ore 2:21 i tre ceceni fanno ingresso all'interno (frames 9 e 10).

Alle successive 2:44:39 i tre ceceni entrano nella pista da ballo (*frames* 11,12 3), ma quasi subito Khabatov si allontana (*frame* 14), mentre gli altri due vengono ripresi dalla telecamera brandeggiante intenti a ballare in pista (*frame* 15) e ancora Khabatov viene ripreso nel *frame* 16 mentre si dirige verso il lato destro, ove è presente fermo nel *frame* 18.

Seguono le immagini dell'interno della discoteca con telecamera brandeggiante sulla pista: si nota la folla dei giovani intenti a ballare; la struttura interna sviluppata su più piani con ballatoi in cui sono presenti i divanetti e i banchi del bar; le scale di collegamento con la pista; le luci psichedeliche intermittenti e colorate; i fumi e/o i vapori, dando piena conferma alle testimonianze assunte.

Al minutaggio 00:02:07 viene evidenziata l'immagine di Niccolò in pista, insieme ai suoi amici, intento a ballare camminando nei pressi del banco dei disk-jockey: sono le 2:50:03 (*frame* 16).

Al minutaggio 00:02:20 è visibile Khabatov, riconoscibile per la scritta bicolore sul davanti della maglietta, nei pressi dell'altra estremità del banco del disk-jockey: l'orario sovrainpresso sull'immagine indica le 2:50:20.

Dal minutaggio 00:03:25 si nota un assembramento sul ballatoio del piano immediatamente superiore alla pista con giovani che si affollano per vedere cosa sta avvenendo in pista, in cui sono percepibili rapidi movimenti, una rarefazione della folla al centro della pista, immagini di soggetti in rapido movimento, uno dei quali attinto da un pugno che cade a terra verso il margine esterno del cerchio- verosimilmente identificabile in Cattani - elementi sintomatici che sulla pista siano in atto azioni aggressive che hanno spinto la folla ai margini e che richiamano l'attenzione degli avventori.

E' evidente che l'aggressione violenta ha già avuto inizio.

L'orario della telecamera sovrainpresso sul file immagine relativo all'aggressione (individuabile nel primo dei *files* immagine presenti nei video) riporta le ore 2:51:15.

La registrazione dell'impianto di videosorveglianza offre altri elementi utili alla ricostruzione degli eventi: il momento in cui il personale della sicurezza riceve l'allarme per quanto sta avvenendo, il cui orario è sovrainpresso sul file immagine 20170812024417 della telecamera posta sull'entrata al locale (ore 2:51:30), in cui si vedono tre addetti alla sicurezza che si precipitano all'interno, dopo aver ricevuto una chiamata tramite gli auricolari in dotazione.

Di fondamentale riscontro alle testimonianze degli amici di Niccolò è soprattutto il video dell'aggressione acquisito dal canale web "You Tube".

Come precisato dal teste Di Nicuolo, in servizio presso la Sezione Crimini Violenti del R.O.S., è stato acquisito mediante *download* dal canale *You Tube* questo video della durata complessiva di 39 secondi, dal contenuto identico a quello consegnato dalla parte civile Ciatti alla Squadra Mobile di Firenze, depositato agli atti del processo spagnolo (vedi annotazione di p.g. dd. 13.1.20), che ritrae alcuni momenti salienti dell'aggressione consumata all'interno della discoteca nella notte sul 12 agosto 2017.

Il filmato risulta essere stato pubblicato in data 16 agosto 2017 dall'utente denominato "Short Video Italy".

Il video ha tre sequenze: la prima della durata di 9 secondi ritrae l'aggressione; la seconda della durata di 26 secondi ripropone la prima in modalità rallentata, la terza della durata di 4 secondi visualizza la scritta "Please Subscribe".

Si tratta dunque dello stesso video che è stato acquisito dalla polizia spagnola durante le indagini, effettuato da un avventore presente all'interno della discoteca la notte dell'aggressione.

Il teste ha effettuato un'analisi del video nelle immagini rallentate, di cui ha estrapolato i relativi *frames* di interesse, esposta in udienza durante la visione del video e compendiate nell'annotazione

di p.g. acquisita sull'accordo delle parti.

Il video riprende la pista da ballo posta al piano terra del locale ed è stato chiaramente filmato da un piano superiore (fg.3 annotazione).

I *frames* analizzati vengono riportati con l'indicazione del numero presente all'interno della medesima annotazione da fg.5 ss.

Tutti i soggetti di interesse presenti nelle immagini sono stati identificati e vengono indicati secondo la legenda di fg.4, con le lettere da A a H .

Le immagini mostrano la pista della discoteca in cui si è creato un cerchio, di fronte alla consolle di *dj*.

Il video non registra la fase iniziale dell'aggressione ma il momento in cui la vittima è già a terra, con il busto alzato e le gambe piegate, intenta a rialzarsi, mentre Magomadov è proprio nell'atto di rovesciare a terra Lacagnina.

L'imputato è lateralmente a Niccolò nell'atto di prendere la posizione per caricare di forza il calcio.

Di fronte, a distanza brevissima di un metro circa da Niccolò è Verniani che dunque ha piena visione della scena.

Nel *frame* (n.1 al secondo 10 della parte rallentata), è presente Marconi ai margini del cerchio, di fronte alla consolle, dietro Niccolò e Lacagnina, a brevissima distanza.

Il *frame* 2, al secondo 11, immortalava plasticamente il momento in cui l'imputato sferra un calcio alla tempia destra di Niccolò mentre sta cercando di alzarsi, con la testa girata nell'opposta direzione.

Lacagnina è a terra e Magomadov ha le braccia libere.

Si vede chiaramente in questa immagine che l'imputato ha sferrato il calcio con la gamba destra, attingendo la testa della vittima con il collo del piede, assumendo una posizione volta a mantenere l'equilibrio e a caricare di forza il colpo.

Verniani e Marconi sono sempre nella medesima posizione.

Nel *frame* 2 (secondo 12), Ciatti, colpito alla tempia, cade a terra e si appoggia sulla gamba di Lacagnina anch'egli a terra, mentre sia l'imputato sia il compagno Magomadov osservano Niccolò cadere. Verniani è sempre di fronte che osserva la scena, in prossimità.

I *frames* 4 e 5 (al secondo 13 e 14), mostrano Niccolò a terra, appoggiato sulle gambe di Lacagnina, mentre Verniani è indietreggiato leggermente, verosimilmente per timore.

Nel *frame* 6 (al secondo 15), i due ceceni si sono leggermente mossi e l'imputato si dirige verso Lacagnina che sta cercando di rialzarsi da terra e lo colpisce con un calcio: Niccolò è ormai a terra, completamente immobile, mentre Magomadov segue l'imputato alle spalle.

I successivi *frames* 8,9, 10 e 11 mostrano il sopraggiungere di Khabatov che si avvicina ai suoi due compagni nell'evidente intento di fermarli ma viene fronteggiato da entrambi e raggiunto addirittura da un colpo del Magomadov: la vittima e Lacagnina sono a terra, il primo esanime e il secondo in posizione di difesa della testa con le braccia.

I *frames* 9,10,11 mostrano la presenza di Marconi che con il braccio alzato, a schermo del proprio corpo, cerca di avvicinarsi ai suoi amici Ciatti e Lacagnina, sempre distesi a terra, ma viene fronteggiato dall'imputato che, nel *frame* 14 al secondo 23, cerca di colpirlo con un pugno, ma Marconi riesce, indietreggiando verso le persone ferme ai margini del cerchio, a schivare il colpo, ma perde l'equilibrio e cade a terra (cfr. *frames* 15-17). In tale posizione è visibile, al *frame* 20 alle ore 2:51:39 (cfr. annotazione PG a firma De Mitri), un ragazzo, riverso a terra,

indossante un pantalone scuro e una maglietta bianca, identificabile in Marconi Alessandro poiché indossante lo stesso abbigliamento e posto ai margini del cerchio.

Dal secondo 28 del video (*frames* 19-34), fino alla fine, si osserva come Khabatov si avvicini nuovamente ai due compagni e cerchi di allontanarli dal centro della pista e frapponga il proprio braccio davanti all'imputato con il chiaro fine di evitare che i due italiani a terra possano essere raggiunti da altri colpi. Si nota come l'imputato, seppur osservi i due a terra, mantenga un atteggiamento aggressivo, muovendosi con rapidità e cercando di opporsi all'azione condotta dal Khabatov, volta a portare entrambi i compagni fuori dalla pista. Ad un certo punto, Magomadov, fino a quel momento attivo nell'azione, cerca anch'egli di fermare l'imputato (*frames* 20-22).

Nell'annotazione di p.g. con riferimento al *frame* 21, viene indicata la presenza di Cattani Alessandro, al secondo 30 del video, ai margini del cerchio vicino alla parte sinistra della consolle, ma sebbene sia riconoscibile una notevole altezza, propria del Cattani, come constatato in udienza, il citato *frame* non è stato esibito al teste Cattani al momento del suo esame e pertanto non si hanno elementi certi circa la sua identificazione.

La circostanza che nelle altre sequenze del video egli non sia visibile non inficia l'attendibilità delle sue dichiarazioni poiché la telecamera riprende per quasi tutto il tempo il centro del cerchio ove era in atto l'aggressione, mentre Cattani ha dichiarato di essere rimasto più ai margini, tranne il momento antecedente in cui cerca di intervenire in difesa degli amici e viene colpito da un pugno cadendo a terra, e che era il più lontano dall'amico Niccolò.

In conclusione, il video dà riscontro alle dichiarazioni dei testi sulla dinamica dell'aggressione, per lo meno dal momento in cui riprende la scena ad aggressione ormai iniziata e soprattutto conferma le seguenti oggettive e indiscutibili circostanze:

-l'imputato colpisce la vittima nel momento in cui Ciatti, già colpito e a terra, cerca di rialzarsi offrendo la parte laterale destra del suo capo all'aggressore e dunque totalmente indifeso poiché non può avvedersi dell'imminente pericolo;

-nel momento in cui Bissoultanov sferra il calcio, egli assume una precisa posizione di caricamento del colpo, con la chiara finalità di imprimere maggiore forza;

- nel momento in cui colpisce Ciatti, Lacagnina è già a terra ove è stato letteralmente gettato da Magomadov;

- Lacagnina mantiene per tutto il tempo in cui è a terra una posizione di difesa, potendo solo nella parte finale, alzarsi con il busto per vedere le condizioni dell'amico che è appoggiato con la testa, immobile, sulle sue gambe;

- Verniani e Marconi osservano la scena da posizioni ravvicinate e il secondo cade a terra nel tentativo di sfuggire all'azione violenta di Bissoultanov;

- sia l'imputato che Magomadov dopo aver colpito Ciatti e Lacagnina si muovono rapidamente sulla pista e mantengono un comportamento aggressivo, sferrando pugni alla cieca, nel chiaro intento di impedire l'intervento di terzi;

- la aggressività manifestata è palese tanto che si indirizza anche contro l'amico Khabatov, reo di aver cercato di fermarli e di allontanarli dalla pista.

Le immagini della telecamera c.d. brandeggiante interna dell'impianto di videosorveglianza, seppur dotate di non ottimale visibilità, mostrano l'allontanamento dalla pista dei tre ceceni e l'intervento del personale di sicurezza in soccorso della vittima (cfr. *frames* 21-24).

L'aggressività dell'imputato è chiaramente visibile anche nelle immagini della telecamera posizionata sull'uscita di sicurezza, immediatamente dopo i fatti.

Invero, il *file* video della telecamera esterna mostra i tre ceceni che alle ore 2:52:28, di spalle e solo parzialmente di profilo, vengono condotti fuori dagli addetti alla sicurezza.

La ripresa prosegue in strada dove si vedono chiaramente i tre, pienamente riconoscibili dalle sembianze e per l'abbigliamento indossato, che discutono fin quasi ad arrivare alle mani con il personale di sicurezza; particolarmente animoso è proprio l'imputato che ha un contatto fisico piuttosto rude con uno degli addetti, tanto che intervengono per sostenerne le ragioni e per allontanarlo anche gli altri due compagni, fino a che vengono respinti dai buttafuori con forza e rudezza.

Nello stesso video, alle ore 2:53:43 si vede il corpo della vittima che viene trasportato fuori dalla discoteca e portato a braccia, disteso, verso la stretta via esterna.

L'attribuzione all'imputato dall'azione violenta che ha attinto Niccolò Ciatti è pacifica e non solo perché la sua immagine, unitamente a Magomadov e Khabatov, è raffigurata nella registrazione dell'impianto di videosorveglianza della discoteca in circostanze di tempo del tutto coerenti con la rilevazioni compiute nell'immediatezza dalla polizia spagnola, ma egli, arrestato nella quasi flagranza del reato di omicidio volontario, per tale fatto è stato attinto dalla custodia in carcere e, sottoposto a processo innanzi alla competente Autorità Giudiziaria spagnola, nel corso del quale i testi oculari escussi Lacagnina, Verniani, Marconi, Cattani lo hanno riconosciuto come l'autore dell'aggressione. Per il reato di omicidio volontario l'imputato è stato condannato dalla Corte di Assise di Girona in primo grado un data 1.8.2022 alla pena di anni 15 e la Corte di Appello di Catalogna ha confermato la condanna con sentenza del 13.12.2022, oggetto di impugnazione in Cassazione da parte dell'imputato.

Il riconoscimento effettuato dai testimoni oculari è pienamente attendibile.

Essi hanno riconosciuto i due aggressori nell'immediatezza del fatto, essendo stati invitati, dopo che avevano contribuito alla loro identificazione sul lungomare della cittadina la sera stessa del fatto tanto da determinarne il fermo di polizia, a effettuare una formale ricognizione di persona, avendoli riconosciuti tra altri soggetti in un atto formale condotto innanzi al giudice e alla polizia il giorno successivo all'aggressione e successivamente, li hanno rivisti innanzi alla Corte di Assise nel corso delle udienze del processo spagnolo in cui hanno deposto come testimoni.

L'attendibilità del riconoscimento dei testimoni oculari è suffragata al di là di ogni ragionevole dubbio dalla circostanza che è proprio l'imputato ad ammettere di essere l'autore dell'aggressione mortale.

Invero, la parte civile Ciatti ha prodotto all'udienza del 30.9.2022 la copia dell'originale di una lettera manoscritta in lingua spagnola a firma dell'imputato, in cui esprime le proprie condoglianze ai familiari della vittima sostenendo di non aver mai voluto quanto verificatosi e "*fare del male*" al loro familiare.

Tale lettera manoscritta è stata depositata il 25.10.2017 durante la detenzione cautelare di Bissoultanov dalla difesa dell'imputato innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Blanes, per l'acquisizione agli atti del procedimento, assumendo la precisa volontà del proprio assistito a che la missiva fosse indirizzata ai genitori della vittima.

Tale lettera, alla cui produzione la difesa non si è opposta, contiene un'ammissione di responsabilità in ordine alla morte di Niccolò Ciatti, sebbene l'imputato assuma di non aver voluto cagionare la morte del giovane.

Si tratta con evidenza di una dichiarazione scritta proveniente dall'imputato che assume il

valore di una confessione stragiudiziale, che il giudice può porre a fondamento del proprio libero convincimento, quando, valutata in sé e raffrontata agli altri elementi di prova, sia possibile affermarne la genuinità e la veridicità: elemento probatorio grave e preciso di responsabilità, per lo meno in ordine alla attribuzione della condotta materiale violenta che ha determinato il grave trauma encefalico che ha portato alla morte del cittadino italiano (vedi, *ex multis*, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017; Sez.5, Sentenza n. 11296 del 22/11/2019).

4. *L'accertamento della causa e dei mezzi che hanno provocato la morte di Niccolò Ciatti*

Il compendio probatorio acquisito depone univocamente per l'affermazione di un nesso di causalità tra la condotta violenta agita dall'imputato e la morte di Niccolò Ciatti.

4.1 *Le risultanze dell'accertamento necroscopico*

Vanno valutate innanzitutto le conclusioni dei medici legali spagnoli, compendiate nel referto di autopsia definitiva dd.14.12.17 del Dipartimento di Giustizia Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi della Catalogna, i cui medici J.Miguel e I.Valenti hanno eseguito, su incarico del giudice istruttore di Girona, l'autopsia sul corpo di Ciatti Niccolò, deceduto in data 13 agosto 2017 nell'Ospedale di Girona, ove era stato ricoverato alle ore 5:15 del 12 agosto 2017, in rianimazione con diagnosi di trauma cranioencefalico grave, immediatamente dopo l'aggressione subita nella discoteca di Lloret de Mar (relazione prodotta dalla parte civile Ciatti all'udienza 30.9.22 ed estratta dagli atti del processo spagnolo).

In punto di dati patogenetici, emergenti dai complessivi accertamenti svolti, consistiti nell'accertamento autoptico sulla salma e negli esami istologici sui tessuti prelevati, la causa della morte è stata evidenziata in una trauma cranio-encefalico che ha determinato un'emorragia subaracnoidea diffusa comunicante con il sistema ventricolare che ha condotto il Ciatti ad una morte encefalica.

Quanto all'esame esterno della salma, il medico legale ha riscontrato una serie di lesioni di origine traumatica ed in particolare un ematoma retro-auricolare destro, con tre erosioni lineari molto superficiali parallele di 1,5 cm ciascuna, una ferita nel lobo del padiglione auricolare sinistro, un'area di contusione (5x2,5 cm) a livello fronto-temporale destro e un'area di contusione (6,5 x 4,5 cm) a livello parietale posteriore sinistro, pigmentazione violacea a livello sotto orbitale sinistro (5x 0,5 cm), oltre a lesioni di natura terapeutica riconducibili agli interventi rianimatori effettuati.

In sede di esame autoptico, è stata rilevata la presenza di "*cefaloematoma esteso a livello fronto-temporale destro, con infiltrazione muscolo temporale destro, due cefaloematomi tondeggianti a livello parietale posteriore sinistro*", e "*emorragia subaracnoidea generalizzata*", senza fratture della calotta né alla base del cranio e in assenza di altre evidenze anatomico-patologiche rilevanti a carico di altri distretti corporei.

I dati istopatologici sui tessuti prelevati confermavano l'esistenza di un'emorragia subaracnoidea diffusa bilaterale e del cervelletto e un'emorragia del sistema ventricolare.

Tali dati depongono in modo univoco per un'emorragia subaracnoidea e ventricolare, determinata dal trauma cranio-encefalico, che ha determinato la morte encefalica della vittima, classificabile come

una morte violenta di natura omicidiaria.

La lesione traumatica di natura contusiva riscontrata a livello fronto-temporale destro è la lesione più rilevante e ad essa, invero, corrisponde il cefaloematoma esteso con infiltrazione del muscolo temporale destro. La emorragia subaracnoidea che è stata identificata attraverso la TAC craniale effettuata all'atto del ricovero e in ambito sia autoptico sia istologico è, secondo i medici legali spagnoli, da ricondursi alle lesioni inferte al distretto cranio-encefalico, rilevabili nell'esame esterno ed interno, in assenza di altri dati di origine traumatica.

Due dati importanti vengono evidenziati nel giudizio medico-legale: le lesioni riscontrate a livello esterno ed interno sono ricollegabili all'impiego di una forza contusiva medio-alta e non sono state rilevate lesioni riconducibili, per localizzazione e morfologia, ad un meccanismo di lotta e di difesa.

Entrambi questi dati sono coerenti con le emergenze istruttorie che consentono di affermare la piena compatibilità tra le lesioni riscontrate e la condotta di violenza posta in essere dall'imputato ai danni di Ciatti, il quale viene attinto dai colpi ricevuti senza aver attivamente partecipato all'aggressione in uno scambio reciproco di colpi, smentendo radicalmente sul piano medico-legale la ricostruzione difensiva che imputa alla vittima una condotta violenta di natura offensiva.

La compatibilità del *modus operandi* accertato nel processo con le lesioni traumatiche al distretto cranio encefalico della vittima è pienamente condiviso dal consulente del p.m. dott. Matteo Polacco, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Polacco Matteo.

Va precisato che al momento dell'esecuzione dell'autopsia al rientro della salma in Italia in data 18 agosto 2017, il cadavere risultava privo di encefalo, trattenuto in Spagna, e presentava delle lesioni riconducibili alle terapie chirurgiche di monitoraggio cui era stato sottoposto il paziente e ai rilievi autoptici effettuati in sede settoria.

Tuttavia, nonostante i limiti dell'accertamento eseguito in Italia, il consulente del p.m. ha potuto prendere visione anche dei risultati dell'autopsia già eseguita in Spagna e del video dell'aggressione.

Sulla base di tali complessivi elementi il giudizio formulato è stato pienamente concordante con quello già espresso dai medici legali spagnoli in relazione alla causa della morte ravvisata, per l'appunto, in un arresto cardio-circolatorio conseguente ad un trauma cranio-encefalico, di cui è segno esteriore la presenza in sede fronto-temporale destra un'area di "*soffusione ecchimotica rotondeggiante del diametro massimo di circa 9 cm*" con presenza di una ferita lacero-contusa con margini modicamente infiltrati. Coerente con quanto già rilevato in sede di autopsia spagnola, anche un'infiltrazione ematica del muscolo temporale destro.

Lesioni contusive a livello del capo riconducibili al trauma cranico responsabile del decesso della vittima.

Peraltro, chiamato a esaminare la relazione medico-legale già acquisita, trattandosi di accertamento tecnico non ripetibile ex artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att. c.p.p., il c.t. ha evidenziato che all'atto dell'autopsia spagnola il cervello aveva un peso di 1700 gr., segno che esso era particolarmente edematoso poiché il peso normale è di 1300 gr, cioè imbevuto di sangue dell'emorragia copiosa e diffusa in atto.

Inoltre, il ct Polacco si è chiaramente e convintamente espresso in termini di compatibilità, per sede e gravità, del vasto ematoma associato alla ferita lacero-contusa, presente in regione fronto-temporale destra, con il calcio inferto alla vittima dall'imputato durante l'aggressione.

La energia lesiva impiegata per provocare le lesioni traumatiche cranio-encefaliche riscontrate è stata definita "*importante*" e "*medio alta*".

Nessuna certa origine è stata invece attribuita dal c.t. a delle modeste lesioni contusive di natura ecchimotica, riscontrate a livello dell' avambraccio destro e del dorso della prima falange del secondo dito della mano sinistra poiché di origine incerta potendo essere ricondotte ad una colluttazione, nell'atto di offendere o di difendersi, ovvero all'afferramento subito al momento del trasporto del corpo per il soccorso, se non addirittura all'atto della caduta del corpo a terra dopo essere stato colpito, dal pugno prima e dal calcio poi.

Infine, nel corso delle analisi effettuate al momento del ricovero in ospedale è stato prelevato un campione di sangue che ha evidenziato una concentrazione di etanolo pari a 0,82 g/l (vedi referto di analisi, doc. 1 della produzione della difesa di parte civile), segno di una ingestione di alcol prima del decesso del tutto coerente con il quantitativo descritto dai testi escussi e sintomatico di uno stato di alterazione psicofisica iniziale, incompatibile con la guida di veicoli (art.186, lett.a), C.d.S.).

Si tratta di un dato che depone per la circostanza che Ciatti al momento dell'aggressione fosse in uno stato di leggera ebbrezza, in conseguenza dell'assunzione di alcol nel corso della serata (un bicchiere di vodka mischiato a aranciata, uno o due shottini di mandarinetto e succo di ciliegia, due cocktail piuttosto annacquati all'interno della discoteca) e tale dato non appare in contrasto con quanto dichiarato dai testimoni.

Tutti i giovani avevano assunto la stessa quantità di alcol e non hanno manifestato alcun problema di seria alterazione psicofisica, come dimostrano le immagini riprese dai video.

D'altra parte, lo stesso ct Polacco definisce il quantitativo di etanolo riscontrato compatibile con un'alterazione psicofisica iniziale e dunque nel momento in cui la vittima viene attinta dal calcio alla regione fronto-temporale destra è in una condizione psicofisica che ne compromette, sia pure modicamente, le facoltà di attenzione e di reazione.

4.2 La conoscenza delle arti marziali da combattimento da parte dell'imputato

Vi è, infine, un ultimo dato istruttorio rilevante per il giudizio, costituito dalla professionalità o meno della postura seguita dall'imputato nel momento di infliggere il calcio mortale per la conoscenza e la pratica di tecniche sportive di lotta e di combattimento.

Il tema è stato introdotto dalla parte civile Luigi Ciatti, il quale ha riferito di aver acquisito la copia di tutti gli atti del processo spagnolo, fra i quali un certificato di iscrizione del Bissoultanov ad una società sportiva di Strasburgo (Francia), luogo di sua residenza, in cui praticava lotta greco-romana e MMA (acronimo inglese di arti marziali miste -*mixed martial arts*-), noto come uno sport da combattimento a corpo nudo, il cui regolamento consente l'utilizzo di tutte le tecniche delle arti marziali, quali karate, judo, ecc. e degli sport di combattimento (lotta libera, pugilato, kickboxing).

Ancora, il teste Vincenzoni, nel visionare in aula le immagini del video dell'aggressione, ha riferito che l'imputato ha dimostrato di possedere le capacità tecniche proprie di un cultore praticante la lotta da combattimento per il comportamento tenuto durante l'aggressione, ascrivibile all'osservanza del c.d. schema motorio, secondo il quale il soggetto nello sferrare il colpo nella lotta riesce, grazie alla propria capacità tecnica e all'allenamento muscolare, a non perdere l'equilibrio e a riassumere la posizione posturale di partenza.

Ad es. nel momento in cui si prepara per sferrare il calcio letale che attingerà la vittima alla tempia assume una posizione di equilibrio, a gambe aperte, genuflettendo le ginocchia per poi ruotare la gamba destra lateralmente e sollevarla in aria in modo da caricare il colpo e, dopo averlo inferto, tornare nella posizione di partenza con le gambe aperte e genuflesse, così da non perdere il proprio

equilibrio.

Ancora, quando si dirige verso Lacagnina e lo colpisce con un calcio, a gamba alta, tesa, che attinge Lacagnina tra il viso, la spalla e il collo, egualmente sferra il colpo senza perdere il proprio equilibrio, osservando il medesimo schema motorio.

Di nuovo, tenta di colpire con un violento pugno Marconi nel momento in cui costui tenta di avvicinarsi, a braccia protese in avanti.

Sia l'imputato sia Magomadov si avventano contro l'amico Khabatov nel momento in cui egli tenta di avvicinarsi al centro della pista per evidentemente trascinarli via e lo colpiscono con precisazione, allontanandolo, e controllano chiaramente tutta la pista, muovendosi repentinamente e dinamicamente tutto intorno ai corpi di Ciatti e Lacagnina tanto da impedire a chiunque di avvicinarsi in loro soccorso.

La circostanza della conoscenza professionale delle arti marziali da combattimento di MMA da parte dell'imputato è stata sostenuta anche dal teste Di Nicuolo, che ha riferito di aver acquisito da fonti aperte l'intervista pubblicata su un giornale dell'allenatore dell'imputato, tale Jeanluc Beck, il quale aveva dichiarato che lo stesso praticava l'arte marziale MMA a livello agonistico e non aveva potuto partecipare al campionato nazionale in Francia esclusivamente per il mancato possesso della cittadinanza francese, ma che aveva concorso in competizioni agonistiche a livello internazionale.

Il teste Di Nicuolo ha anche precisato di aver visionato un'annotazione di indagine della polizia spagnola dalla quale si evinceva che la Federazione Francese di Lotta aveva riferito che l'imputato era stato iscritto dal 12.4.2008 all'anno sportivo 2010-2011 al Club di Lotta Olimpica Strasburgo e dal 2015 al 2017 al Club Olympia Lutte di Scittemberg.

L'osservazione del video offre significativi elementi di riscontro alla conoscenza delle arti marziali da combattimento e che l'imputato abbia utilizzato nel momento di infliggere il colpo mortale degli accorgimenti di postura propri di chi ben conosce tali arti e intende infliggere maggiore forza al calcio inferto.

Per es. , osservando le immagini del video rallentato, al secondo 10, che ritraggono l'imputato nell'atto di sferrare il calcio alla vittima, si vede Bissoultanov "caricare" il colpo, con il pieno controllo del collo del piede, effettuando una torsione ed appoggiandosi ad una sola gamba, mantenendo l'equilibrio del corpo con le braccia, in modo da imprimere la massima forza al calcio senza perdere l'equilibrio del corpo. Ed ancora, al secondo 21, frame 12, nell'atto di colpire Marconi Alessandro, l'imputato cerca di colpire con un pugno l'altro, portandosi in avanti con l'intero corpo, senza perdere l'equilibrio (immagini evidenziate dal teste Di Nicuolo, conoscitore per la pratica effettuata di boxe e kickboxing) .

Circostanze che depongono in modo univoco per la conoscenza da parte dell'imputato di tecniche di combattimento, quali quelle attuate nel corso dell'aggressione ai danni della vittima.

Per contro, se le immagini non registrano alcun comportamento attivo della vittima o di altri soggetti in supporto e/o soccorso al primo, il padre Luigi Ciatti ha riferito che il figlio Niccolò aveva praticato fin da piccolo il nuoto e negli ultimi andava in palestra per tenersi in forma, ma non aveva mai praticato sport di lotta da combattimento di alcun tipo.

5. La ricostruzione del fatto alla luce delle prove raccolte. La valutazione della prova dichiarativa

Appare evidente alla luce della disamina delle fonti di prova raccolte che oggetto

dell'accertamento processuale è un fatto consumatosi in pochi secondi che vede protagonisti una pluralità di soggetti, al quale hanno assistito molte persone, che si è svolto in modo dinamico, concitato, che è stato osservato da posizioni diverse e con notevole partecipazione emotiva.

Dunque, è del tutto fisiologico che le dichiarazioni rese dai testimoni oculari escussi non siano del tutto sovrapponibili ma la valutazione dei singoli apporti dichiarativi, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti e dei riscontri offerti alla credibilità dei testi, consente alla Corte di affermare che essi si integrino a vicenda costituendo altrettanti segmenti di una vicenda unitaria che si svolge drammaticamente in una manciata di secondi, di cui ognuno dei testi ha una diretta percezione, per lo più limitata ad una parte della sequenza dell'aggressione, a seconda del momento e del punto di osservazione e dunque della visuale della scena che ciascuno di essi ha avuto. In particolare, emerge che, sebbene tutti e cinque gli amici si trovassero sulla pista da ballo, intenti ad attraversarla in fila indiana, ballando, per raggiungere una delle scale che portavano ai piani superiori del locale, è evidente che i testi si avvedono di quanto stava avvenendo in tempi diversi, condizionati dalla loro maggiore o minore vicinanza all'amico Niccolò, dal rumore della musica e degli avventori, dalla visibilità resa possibile dalla presenza di luci psichedeliche, intermittenti e colorate, dal fatto che alcuni di loro sono colpiti nell'atto stesso di intervenire in soccorso della vittima ed, infine, elemento affatto secondario, dalla circostanza che essi venivano sospinti in avanti dalla pressione creata dal movimento repentino degli avventori presenti in pista in conseguenza dell'azione violente commesse dagli aggressori.

Per effetto di tale movimento repentino in massa finalizzato ad allontanarsi per sfuggire alla violenza agita si crea un vuoto nella pista, al cui centro rimangono soltanto la vittima, l'amico Lacagnina, colpiti dai colpi violenti inferti da Bissoultanov e Magomadov, mentre Marconi, Cattani e Verniani rimangono ai margini del cerchio, i primi due, dopo aver tentato inutilmente intervenire in difesa degli amici, diventando perciò loro stessi destinatari di atti di violenza.

Nessuno dei testi ha potuto percepire cosa abbia scatenato l'inizio dell'aggressione; se vi è stato un diverbio, una discussione, un contrasto o un contatto in pista tra la vittima e i giovani ceceni, in particolare con Bissoultanov.

I primi ad accorgersi subito che qualcosa stava avvenendo sono Verniani e Lacagnina, i più vicini a Niccolò (circa 1/1,5 mt di distanza).

Il primo vede che l'amico e l'imputato sono l'uno di fronte all'altro, *vis a vis*, intenti a parlare, ma non sente che cosa si dicono: circostanza alquanto verosimile considerato il frastuono presente. Tuttavia, nulla nel comportamento di Niccolò (Bissoultanov dà le spalle al teste) gli fa temere che qualcosa di grave stia avvenendo, tanto che egli pensa inizialmente che l'amico abbia incontrato qualche conoscente.

Tuttavia, vede chiaramente - la scena si svolge vicinissima a lui - che il ragazzo con la maglietta grigia spintonava violentemente Niccolò che a sua volta reagisce con una spinta.

In questo stesso momento, si accorge del reciproco spintonamento anche Lacagnina, il quale non assiste al momento iniziale in cui i due entrano in contatto verbale.

Entrambi si avvedono dell'intervento di un secondo ragazzo, quello descritto con la maglietta rossa, il quale afferra Niccolò per il collo e lo colpisce alla testa con pugni: la reazione dei testi è diversa poiché Verniani, per paura, rimane ai margini senza riuscire a porre in essere alcun intervento concreto in difesa dell'amico, osservando tutta la scena chiaramente, mentre Lacagnina si butta letteralmente sulle spalle di Magomadov, dal quale viene con una violenta mossa fulminea rovesciato rovinosamente a terra, in posizione supina, senza potersi avvedere di cosa avvenga in

seguito e soprattutto di cosa determini la caduta a terra di Niccolò. Dolorante alla schiena e al coccige per l'urto ricevuto con il suolo, egli rimane in posizione supina (portandosi le braccia verso la testa in chiaro atteggiamento di difesa, cfr. *infra*, video dell'aggressione) fino a che si avvede della presenza sulle sue gambe della testa di Niccolò, quando ormai quest'ultimo è senza conoscenza e perde sangue dalla tempia sinistra.

Cosa è avvenuto cade, invece, sotto la percezione di Verniani, il quale con assoluta precisione descrive una duplice azione violenta condotta nella contestualità: nel mentre Lacagnina afferra le spalle di Magomadov per liberare dalla presa Niccolò e il ceceno lo rovescia a terra, ribaltandolo, Ciatti viene colpito da un violentissimo pugno al volto dall'imputato e rovina anch'egli a terra, assumendo una posizione supina, con gli arti inferiori piegati sotto le ginocchia, lateralmente, e con la testa sulle gambe di Lacagnina.

Lo stesso Verniani osserva poi la scena in cui l'imputato sferra un calcio violentissimo alla tempia destra della giovane vittima, dopo aver caricato il colpo con tecnica collaudata da persona esperta, proprio nel momento in cui l'amico cerca di rialzarsi da terra, ancora stordito per il colpo ricevuto al volto, girato sulla sinistra del suo corpo, il busto sollevato da terra e la testa girata a sinistra, e dunque offrendo al suo aggressore la parte laterale destra del capo. Soprattutto il calcio, violentissimo, viene sferrato in un momento in cui Niccolò non può avvedersi del pericolo imminente e dopo essere stato raggiunto dal colpo micidiale, stramazza al suolo, in stato di incoscienza e con gli occhi sbarrati.

Marconi si avvede anch'egli dell'aggressione a Niccolò poiché, girandosi, vede che l'amico è spintonato da Bissoultanov e colpito da pugni ma, spinto dalla folla in avanti, quando riesce a girarsi ed avere la visuale libera, vede che l'amico Niccolò, a terra, viene colpito da un violentissimo calcio, sferrato nel momento in cui Ciatti con il busto rialzato dal suolo, cerca di rialzarsi, senza avvedersi del colpo che sta per attingerlo. Quindi, osserva l'imputato che sferra un calcio anche all'indirizzo di Lacagnina, disteso a terra: elemento che è registrato nelle immagini video e di cui Lacagnina, in perenne posizione difensiva delle mani sul capo, non avendolo evidentemente percepito, non ne ha neanche memoria.

A quel punto, Marconi cerca di intervenire in soccorso degli amici, con le braccia in avanti, all'evidente scopo, di porre termine all'aggressione e di invitare l'aggressore a fermarsi, mentre Magomadov si muove in modo aggressivo tutto intorno al corpo di Niccolò allo scopo di impedire che qualcuno si avvicini alla vittima in terra, ma l'imputato tenta di colpirlo con un pugno, che egli riesce a sventare buttandosi indietro sulla folla, cadendo a terra e riportando nella caduta la contusione di un ginocchio. Quando, infine, è in grado di rialzarsi, si precipita a prestare soccorso a Niccolò, riverso sanguinante a terra.

Ritiene la Corte che anche le dichiarazioni di Cattani si integrino senza vero contrasto con la narrazione degli altri testi.

Lo stesso Verniani precisa chiaramente che le due azioni violente, quella portata da Lacagnina contro Magomadov in soccorso di Ciatti, e quella dell'imputato contro il medesimo nel momento in cui lo attinge con un violento pugno al volto, sono pressoché contestuali, nel senso che la vittima viene colpita dall'imputato, immediatamente dopo essere stata liberata dalla presa di Magomadov, il quale, nell'attimo in cui Cattani osserva la scena, è costretto a fronteggiare Lacagnina.

Quindi, è del tutto verosimile e coerente che la successiva sequenza dell'aggressione a Ciatti, posta in essere dall'imputato dapprima attingendolo con un pugno e poi con il calcio mortale,

non sia stata vista da Lacagnina, intento prima a fronteggiare Magomadov e poi violentemente proiettato a terra, ove rimane stordito e dolorante, per alcuni secondi, nel mentre si consuma l'assalto finale al povero Ciatti.

A sua volta Cattani, nel mentre cerca di intervenire in difesa dell'amico, viene colpito da un violento pugno dall'imputato che lo fa cadere a terra e quando è in grado di osservare nuovamente la scena, nel momento in cui veniva aiutato da altri avventori a rialzarsi, si accorge che l'imputato colpisce Niccolò con un violentissimo calcio mentre costui sta cercando di sollevarsi da terra.

Pertanto, una valutazione critica delle testimonianze offerte rassegna uno scenario affatto contraddittorio già sul piano della sua coerenza interna, proprio considerando che le dichiarazioni rese costituiscono altrettanti tasselli di una verità unitaria che si è dispiegata con chiarezza di fronte ai testimoni oculari.

Ciò risponde a consolidati principi di diritto che affidano al giudice proprio il compito di ricondurre ad unità la valenza probatoria di ogni dichiarazione, come statuito dalla Corte di Cassazione che ha affermato che *" in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a comporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda "* (cfr. Cass. Sez.5, sentenza n. 15669 del 24.2.20).

In altra decisione, peraltro, la Corte ha ritenuto che solo quando risulti dimostrato che tutti i testi abbiano avuto piena percezione del fatto in tutta la sua complessità potrebbe porsi in dubbio la valenza probatoria di circostanze non da tutti riferite (cfr. Cass. Sez.1, sentenza n.34473 del 27.5.2015 , a mente della quale *" in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che si rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avute la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa "*.

Pertanto, non può automaticamente inferirsi, come sostenuto dalla difesa, la inattendibilità dei testi dalla circostanza che non tutti descrivano per intero l'azione, essendo verosimile, per quanto sopra esposto, che Marconi, Lacagnina e Cattani ne abbiano visto e registrato una sola parte e ciò non solo per la presenza di molte persone, ma anche per il carattere concitato e dinamico dell'azione, per la diversa distanza o angolo visuale di ciascuno, per il frastuono, le luci e i fumi, ma anche per il clima di timore ingenerato per la forte aggressività e potenza muscolare espressa non solo dall'imputato, ma anche dal compagno Magomadov.

Costui, lungi da aver avuto un ruolo neutro nello svolgersi dell'aggressione e pur non avendo sferrato il colpo che risulterà mortale, ha partecipato attivamente all'azione violenta del compagno, sostenendola con apporti positivi e rafforzando la determinazione criminosa del medesimo, tanto da consentirgli di portarla a termine con successo, dapprima intervenendo con azione di pari violenza contro Ciatti, reo di aver reagito alla violenta spinta ricevuta improvvisamente dall'imputato, colpendolo con pugni alla testa e afferrandolo per il collo sotto la propria ascella, con una mossa ascrivibile anch'essa alle arti marziali da combattimento, poi scaraventando a terra con forza inusitata Lacagnina che era intervenuto in soccorso dell'amico, con una mossa propria della lotta greco-romana, infine consentendo all'imputato di mantenere il controllo della pista con movimenti veloci,

dinamici, tentando di sferrare pugni a destra e a manca, al pari dell'imputato, pronti entrambi a colpire chiunque osasse prestare soccorso a Ciatti e Lacagnina.

Tuttavia, qualsivoglia dubbio sulla correttezza di tale ricostruzione è dissipato dalla visione delle immagini video che rendono giustizia del vano tentativo dispiegato dalla difesa di voler mettere in dubbio la attendibilità dei testimoni oculari sul presupposto che essi avrebbero reso dichiarazioni di parte per la circostanza, asserita ma affatto dimostrata, che all'interno della discoteca abbia avuto luogo una rissa, cioè una contesa violenta in cui il gruppo dei cececi si sarebbe fronteggiato con quello degli italiani, ciascuno animato da una reciproca volontà di offesa, e che in ragione di ciò la credibilità dei testimoni oculari dovrebbe essere revocata in dubbio.

Invero, come sopra ampiamente dimostrato, la ricostruzione degli eventi offerta dai testimoni oculari trova un obiettivo riscontro nelle immagini del video amatoriale scaricato dal canale *You Tube*, mentre quelle dell'impianto di videosorveglianza della discoteca consentono di acquisire elementi certi sulla identificazione dei soggetti coinvolti, raffigurati con assoluta vividezza nel momento in cui fanno ingresso nella discoteca e in quello successivo quando vengono allontanati dal personale di sicurezza del locale, sì che nessun dubbio può neanche nutrirsi sulla diretta ascrivibilità all'imputato dell'azione omicidiaria.

6. La qualificazione giuridica del fatto

Alla luce delle risultanze processuali acquisite, l'azione omicidiaria si è concretata nello sferrare un violento calcio con la gamba destra all'indirizzo della zona fronto-temporale destra della vittima, caricando il colpo di un'energia qualificabile, alla luce del condivisibile giudizio medico-legale, come medio-alta per effetto dell'azione di caricamento realizzata grazie ad un movimento rotatorio del corpo dell'agente, proprio di tecniche di combattimento delle arti marziali, nel momento in cui la vittima, colta nell'atto in cui cercava faticosamente di sollevarsi con il busto da terra, ancora intontita poiché precedentemente colpita da un violento pugno in pieno volto che lo aveva fatto rovinare in posizione supina sulla pista da ballo della discoteca, non era neanche in grado di avvedersi dell'imminente pericolo poiché aveva il capo spostato verso la sua sinistra e pertanto era incapace di porre in essere un'adeguata ed efficace reazione difensiva per una evidente condizione di minorata difesa.

A ciò si aggiunga che il povero Ciatti era in uno stato di iniziale alterazione psicofisica a causa dell'ingestione di alcol avvenuta nel corso della medesima serata, il che evidentemente ha ulteriormente compromesso la sua possibilità di difendersi.

Il calcio sferrato cagionava un trauma cranio-encefalico con emorragia subaracnoidea generalizzata e diffusione ventricolare che determinava un arresto cardio circolatorio terminale che portava alla morte Niccolò Ciatti, a distanza di poche ore dal ferimento e senza alcuna possibilità di intervento terapeutico di tipo chirurgico idoneo alla rimozione del danno emorragico encefalico cagionato (c.d. morte encefalica).

La ipotesi accusatoria è che la condotta violenta agita dall'imputato sia stata assistita dalla sussistenza di un dolo diretto o intenzionale e che sia stata determinata da motivi futili e commessa con crudeltà.

Di converso, la tesi difensiva prospetta la condotta come colposa o al più assistita dall'elemento soggettivo della preterintenzione (ipotesi questa desumibile dalle complessive

argomentazioni seppur non formalizzata in sede di conclusioni), con esclusione del dolo omicidiario, negando che l'imputato abbia voluto o anche solo accettato il rischio di determinare la morte della persona offesa, avendo soltanto ecceduto nella *vis* usata per trascuratezza, spinto dalla percezione di un forte clima di ostilità nei confronti suoi e dei suoi compagni, sul presupposto erroneo di doversi difendere dall'altra azione violenta.

Alla stregua delle risultanze istruttorie, deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica del fatto contestata dalla pubblica accusa, seppur nei termini che verranno *infra* precisati in punto di natura e forma del dolo, mentre le tesi difensive si sono rivelate del tutto infondate.

6.1 La sussistenza del nesso di causalità

L'evento-morte è certamente imputabile sul piano oggettivo all'imputato per la chiara sussistenza di un nesso di causalità materiale con la condotta agita, che va qualificata, sul piano della scienza medico-legale, come un'azione lesiva condotta a mezzo di parte del corpo dell'agente, tale da esitare sul piano del determinismo causale in lesioni di natura contusiva letali, comprovate dalla presenza di un "*cefaloematoma esteso a livello fronto-temporale destro, con infiltrazione muscolo temporale destro, due cefaloematomi tondeggianti a livello parietale posteriore sinistro*", e un' "*emorragia subaracnoidea generalizzata*".

La condotta materiale agita è altrettanto pacificamente qualificabile come oggettivamente violenta poiché caratterizzata dall'impiego di energia fisica contro il soggetto passivo, da cui è scaturita la morte, secondo un processo causale ricostruito alla luce delle sopra esposte evidenze istruttorie e verificato *ex post* e in concreto, sulla base di leggi scientifiche e/o statistiche e in applicazione di un criterio di alta probabilità logica, con esclusione di incidenza di fattori causali alternativi, secondo il criterio della teoria della causalità umana, accolta dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di legittimità consolidata a far data dall'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30328 del 10/07/2002, Franzese.

Tale condotta è idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato di omicidio contestato, che, come è noto, costituisce una fattispecie di reato di evento, causalmente orientata, a forma libera, in cui la morte che ne costituisce l'evento naturalistico è attribuita, sul piano oggettivo, all'agente sulla base della sussistenza del mero nesso di causalità materiale, senza che la condotta sia tipizzata in alcun modo, potendo assumere forma commissiva ovvero omissiva, permanente o unisussistente.

6.2 L'elemento soggettivo

Quanto alla ricostruzione dell'elemento psicologico che ha assistito la condotta materiale agita dall'imputato, si osserva quanto segue.

Sul piano della qualificazione giuridica, la valutazione dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio implica anche una ricostruzione e un approfondimento degli elementi discretivi tra dolo e preterintenzione, elemento soggettivo che vale a integrare il diverso delitto di omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. poiché l'imputazione a titolo di dolo dell'evento letale richiede, anche qualora l'azione intrapresa sia aggressiva dell'integrità fisica come lo è la percossa e/o la lesione, l'accertamento probatorio della volontà dell'evento finale o quantomeno l'adesione psicologica dell'agente al medesimo, per poter affermare che l'imputato abbia voluto, nel concitato frangente in cui è stato consumato l'omicidio, portare alle estreme conseguenze la condotta intrapresa

quantomeno avendone accettato il rischio che potesse esitare nella morte del soggetto passivo del reato.

La ipotesi criminosa contestata prevista dall'art. 575 c.p. prevede il c.d. dolo generico, che può assumere tutte le forme (intenzionale, diretto, alternativo o eventuale) e consta, sempre e comunque, di una componente rappresentativa e di una volitiva, le quali devono attingere tutti gli elementi materiali che in concreto inverino i requisiti dell'astratta fattispecie incriminatrice.

Nel nostro caso, significa porsi come oggetto del dolo non genericamente una morte, bensì una morte conseguente ad un trauma lesivo che segue ad un'azione meccanica consumata con il colpire con un calcio la vittima alla zona fronte-temporale, dopo averla attinta con altri colpi al capo.

Tradizionalmente, sotto il profilo volitivo il dolo può assumere la forma del dolo *intenzionale* o *diretto*, che si ha quando la volontà ha direttamente di mira l'evento tipico, sia esso stato previsto dall'agente come certo o anche soltanto come possibile (dolo che può assumere la specifica forma di dolo *alternativo*, configurabile quando l'agente abbia voluto alternativamente l'uno o l'altro evento preso di mira), e quella del dolo *eventuale* o *indiretto*, che ricorre quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente lo accetta come conseguenza eventuale, costituendo lo strumento necessario perché l'agente realizzi lo scopo perseguito, sicché egli, pur non intendendo realizzarlo, o anche sperando che non si verifichi, tuttavia ne accetta il verificarsi.

Come noto, il dolo eventuale costituisce la forma meno intensa che può assumere l'atteggiamento psicologico dell'agente rispetto ad un fatto di reato di natura dolosa.

La peculiarità del dolo eventuale in seno ad un reato di evento risiede nella difficoltà di individuare il momento *volitivo*, che nel dolo eventuale è particolarmente "debole", risolvendosi sostanzialmente nell'intima accettazione della verificazione di un evento che, nel momento in cui l'agente lo accetta (e quindi *decide*), gli si prospetta come probabile o *seriamente possibile*.

Con approccio puramente descrittivo, possiamo dire che nel dolo eventuale la rappresentazione dell'evento naturalistico come conseguenza dell'azione (evidentemente tipica) intrapresa dall'agente è talmente forte e nitida da mettere in condizione l'agente di sceglierlo, o più esattamente di metterlo in conto con una vera e propria decisione (ed ecco il momento volitivo).

Se tuttavia non fosse dato cogliere ed enucleare il momento decisionale, la sola rappresentazione dell'evento sarebbe insufficiente a fondare un'imputazione soggettiva del fatto a titolo di dolo eventuale, residuando la configurabilità di un delitto colposo aggravato dalla previsione dell'evento. E questo perché, come attesta l'art. 43 c.p., la previsione dell'evento – che secondo l'art. 62 n. 3) c.p. costituisce aggravante comune – è perfettamente compatibile con la struttura concettuale della colpa (*il delitto è colposo* – ossia contro l'intenzione - *quando l'evento anche se preveduto non è voluto*).

L'orientamento tradizionale consolidato tende a desumere il momento volitivo da quello rappresentativo, individuando la componente volitiva propria del dolo eventuale nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento (in questi termini, *ex plurimis*: Cass. n. 42897/2018; Cass. n. 52411/2018; Cass. n. 21952/2018; diversamente, in adesione ad un orientamento minoritario, cfr. Cass. n. 30472/2011, caso Bradic, CED 251484, secondo cui porre ad oggetto dell'accettazione non già l'evento (la morte di un uomo), bensì il pericolo di verificarsi dell'evento (il pericolo della morte) equivale a trasformare i reati di evento in reati di pericolo;

nella stessa prospettiva, Cass. n. 21577/2016 (caso Bevilacqua, CED 267307), e sulla spinta di una dottrina più recente (Dolcini, Marinucci), interviene il precedente delle Sezioni Unite della Suprema Corte nel noto caso Thyssen Krupp (sentenza n. 38343/2014).

Sebbene resa su un caso del tutto diverso da quello sottoposto al giudizio della Corte di Assise, la Suprema Corte intende tracciare in termini generali gli elementi salienti del dolo eventuale e di aumentare il rigore nel relativo accertamento probatorio, volendo rimarcare la necessità di non esaurire l'indagine al momento rappresentativo dell'evento (per quanto possibile in concreto), ma di approfondire e rintracciare un processo decisionale di adesione ad esso da parte dell'agente, che è indispensabile affinché possa ritenersi integrato il *quid pluris* del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente, ossia il momento volitivo.

L'obiettivo delle SS.UU. è anche quello di interrompere l'orientamento tradizionale fondato sull'accettazione del rischio, che favoriva la sovrapposizione del piano volitivo su quello meramente rappresentativo.

Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della natura eventuale del dolo e la sua distinzione dalla colpa cosciente, gli elementi sui quali fondare l'accertamento probatorio è necessario tener conto che:

1) *“in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)”*;

2) *“nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta .*

Sul piano metodologico è costante nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento che rimette l'accertamento dell'elemento psicologico in cui risiede il criterio distintivo tra l'omicidio volontario (in cui la volontà dell'agente è costituita dall'*animus necandi*, ossia dal dolo, nelle gradazioni del dolo intenzionale o diretto ed eventuale o indiretto) e l'omicidio preterintenzionale (in cui la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ledere la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni) alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (tra le altre, Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Zheng, Rv. 237685; Sez. 1, n. 30304 del 30/06/2009, dep. 21/07/2009, Montagnoli, Rv. 244743; Sez. 1, n. 40202 del 13/10/2010, dep. 15/11/2010, Gesuito, Rv. 248438; Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, dep. 05/10/2011, S. e altri, Rv. 250935) e demanda al giudice di attenersi -al fine di

valutare l'esistenza del dolo omicidiario e di verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione- a una indagine sintomatica, e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima secondo le regole di esperienza e l' *id quod plerumque accidit* (tra le altre, Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 12/04/2012, Corodda, non massimata sul punto), quali, in via esemplificativa, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, dep. 02/05/2006, Piras, Rv. 234129), e ancora la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, dep. 16/07/2007, Marin, Rv. 237177), e ulteriormente la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione (Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 05/02/2009, De Montis, Rv. 243370).

Muovendo da tali premesse sistematiche, osserva la Corte che la condotta materiale tenuta dall'imputato, causalmente efficiente nella causazione della morte, è stata assistita dalla volontà omicida, quanto meno sotto la specie di un'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento-morte previsto come probabile o seriamente possibile.

Indici sintomatici di tale volontà sono ravvisabili innanzitutto nelle modalità della condotta tenuta poiché il colpo contundente inferto ha investito una parte vitale del corpo, la testa e precisamente la zona fronto-temporale destra, dal cui trauma contusivo possono derivare eventi emorragici idonei a cagionare la morte, elemento di comune conoscenza, da cui deve desumersi che l'imputato si sia quantomeno rappresentato come probabile o comunque seriamente possibile il danneggiamento di parti anatomiche vitali, tra cui l'encefalo, in modo da cagionare la morte.

A integrare la prova della previsione ed accettazione dell'evento mortale, quale prevedibile o seriamente possibile conseguenza della condotta agita, da parte dell'imputato sorregge la constatazione che il calcio sferrato dall'imputato contro una zona vitale del corpo della vittima ha avuto una forza che entrambi i consulenti medico-legali hanno definito di intensità medio-alta, in ragione dei reperti anatomopatologici macroscopici e microscopici riscontrati, sintomatici di un'emorragia diffusa e generalizzata, tale da determinare la c.d. morte encefalica della vittima.

Per contro di nessuna rilevanza significativa è l'argomento difensivo che vorrebbe inferire dall'assenza di fratture della calotta o delle ossa craniche la deduzione che il calcio sferrato fosse dotato di scarsa forza poiché è circostanza nota nella scienza medico-legale che le ossa del cranio sono naturalmente dotate di elasticità, il che giustifica che talora si determinino conseguenze lesive mortali pur in assenza di lesioni di natura fratturativa.

Inoltre, l'intensità della violenza deriva dalla circostanza che la forza di pressione esercitata ha dovuto raggiungere la parte interna della teca cranica e la zona encefalica cagionando la rottura massiva di vasi sanguigni.

L'intensità della pressione esercitata è dimostrata anche dall'azione di caricamento del calcio che è stata finalizzata proprio ad imprimere una maggior forza e dunque una superiore lesività in concreto al colpo inferto, avendo l'imputato fatto ricorso a tecniche di combattimento proprie delle arti marziali praticate e ben conosciute dall'imputato, soggetto dotato di una lunga esperienza agonistica con partecipazione a competizioni internazionali.

Ulteriore elemento che depone per la consapevole volontà in capo all'imputato dell'intensità

della violenza esercitata è l'accertata concreta impossibilità per la vittima di apprestare alcuna efficace reazione difensiva, considerando che nel momento in cui l'imputato ha preso la mira e caricato il colpo con un movimento rotatorio del busto e uno slancio laterale posteriore della gamba, secondo una tecnica propria della lotta MMA e la vittima è stata attinta dal calcio ad una zona vitale del corpo, quest'ultima si stava alzando con il busto da terra ed aveva ancora parte del tronco e tutta la parte inferiore al suolo e soprattutto stava guardando in direzione opposta a quella da cui proveniva il calcio e dunque si trovava nella condizione di non poter.

Tale posizione del Ciatti era bene visibile all'aggressore che poteva facilmente prevedere che l'assenza di reazione difensiva della vittima avrebbe potenziato l'efficacia lesiva del colpo inferto.

La difesa ha sostenuto che nel momento concitato in cui si sviluppava la rapida azione offensiva l'imputato, in uno stato di sconvolgimento emotivo, avrebbe ecceduto nell'uso della violenza nel convincimento di essere a sua volta vittima di un clima ostile ed aggressivo.

Tale assunto non ha trovato alcun riscontro non solo nel contenuto delle fonti dichiarative assunte, ma neanche nelle immagini video registrate.

Valga il vero.

La forza dirompente dei due ceceni si è abbattuta con impatto micidiale sulla vittima e sull'unico dei presenti che abbia concretamente tentato di intervenire efficacemente in soccorso dell'amico (Lacagnina), ridotti a terra in fin di vita o doloranti e quindi inoffensivi.

Inoltre, nessuno degli astanti pone in essere alcuna azione offensiva nei confronti dei due ceceni e/o di soccorso della vittima; tutti si allontanano dal centro della pista per timore di essere colpiti; rimangono solo il povero Ciatti e Lacagnina, mentre sono vani i tentativi di Verniani, Marconi e/o di Cattani di avvicinarsi per prestare loro soccorso.

Il povero Ciatti è stato colpito quando era del tutto indifeso ed inoffensivo, ancora stordito per il pugno ricevuto, con un colpo portato in violazione di ogni più elementare regola di combattimento che fin da epoca antica proibisce di colpire l'avversario a terra, indifeso, addirittura in testa.

Una regola che è parte delle più comuni regole del costume sociale e che era nota all'imputato, cultore ed atleta di lotta greco-romana e di MMA.

Proprio la conoscenza approfondita della lotta da combattimento consentiva all'imputato di avere piena consapevolezza della potenzialità letale del calcio da lui sferrato in una zona vitale del capo proprio perché un tale colpo è proibito dalle regole più elementari che la disciplinano.

Inoltre, a rafforzare la ricostruzione accusatoria e a smentire la tesi difensiva va tenuto conto anche del comportamento successivo tenuto, cioè, di come l'imputato abbia continuato a dare sfogo alla propria aggressività anche dopo aver colpito in modo gravissimo la vittima e si fosse accorto, avendone osservate le condizioni, della situazione di incoscienza in cui versava, atteso che, nonostante Niccolò fosse stramazza a terra con gli occhi sbarrati, immobile, sanguinante dalla tempia destra, Bissoultanov ha continuato a rivolgere i propri agiti aggressivi nei confronti degli amici di Niccolò affinché non potessero prestare soccorso all'amico: In particolare, colpendo con un calcio alla testa Lacagnina, nonostante il giovane, dopo essere caduto a terra per effetto dell'azione di Magomadov, avesse sempre mantenuto un atteggiamento di difesa cercando di schermare il tronco con le braccia; ed ancora, tentando di colpire Marconi con un pugno, anch'esso sferrato utilizzando una tecnica di combattimento, cioè, caricando il colpo con un movimento rotatorio del corpo al fine di imprimergli maggiore potenza, nonostante che il giovane cercasse di avvicinarsi alla vittima con un braccio alzato, così rendendo manifesta l'assenza di intenzioni lesive nei suoi confronti.

Arriva ad usare violenza, spalleggiato da Magomadov, anche contro il suo compagno Khabatov,

solo perché quest'ultimo cerca di fermarlo dal proseguire nella propria condotta aggressiva, e a lanciare pugni a destra e a manca con la chiara finalità di impedire che qualcuno intervenisse a prestare soccorso alla vittima, sempre spalleggiato da Magomadov.

Ed ancora, non pago di quanto avvenuto, dopo essere stato condotto fuori dal locale dal personale di sicurezza, continuava a tenere un comportamento violento ed aggressivo anche contro costoro, tanto da arrivare alle mani con uno dei buttafuori.

In tale contesto probatorio, nessuna rilevanza in punto di prova di assenza de dolo, può assumere il contenuto della missiva inviata ai familiari della vittima dall'imputato, in carenza di elementi diversi ed ulteriori dai quali desumere che l'evento-morte sia andato oltre la volontà dell'agente.

Sebbene non sia stato possibile ricostruire il movente dell'azione delittuosa e cosa sia avvenuto sulla pista da ballo nel momento in cui l'imputato e la vittima si sono incontrati per la prima volta e soprattutto che cosa abbia determinato l'inizio da parte dell'imputato dell'azione aggressiva, certamente il dolo è qualificabile come un dolo di impeto poiché appare evidente che Bissoultanov abbia agito sulla base di un moto improvviso, considerando che i due non si conoscevano, né si erano mai incontrati prima.

Nella valutazione della capacità dell'imputato di prevedere l'evento-morte e della concreta volontà di prestare ad essa adesione, inoltre, ritiene la Corte che si debba tener conto delle sue condizioni soggettive di uomo adulto, della consapevolezza della propria forza fisica, acquisita con allenamento e pratica di arti marziali, della presenza in supporto della propria azione del compagno Magomadov - che certamente, almeno nella fase iniziale dell'aggressione, interviene in modo efficace rafforzando l'azione colpendo ripetutamente alla testa la persona offesa - e della chiara visuale che egli aveva della condizione di evidente incapacità della vittima, nel momento in cui si preparava a sferrare il calcio mortale, di apprestare un'efficace difesa.

L'aver posto in essere una condotta dotata di un'attitudine intrinsecamente aggressiva "normalmente" proiettata verso la lesione della vita nelle condizioni oggettive e soggettive sopra descritte è tale da rendere tipico e attuale il rischio di morte poi concretamente inveratosi e legittimare l'inferenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale mediante il ricorso alla *praesumptio hominis* prevista dall' art. 192 co. 2 c.p.p.

In conclusione di tutte le considerazioni sovraesposte, si osserva che la previsione dell'evento-morte, quanto meno come probabile o seriamente possibile conseguenza della condotta, e l'adesione manifestata dall'imputato alla sua concreta verifica, avendo proseguito nella sua azione violenta nonostante la vittima fosse indifesa, escludono per incompatibilità la configurabilità non solo dell'omicidio colposo con colpa cosciente ma del delitto di omicidio preterintenzionale.

Il dolo eventuale è compatibile con il dolo d'impeto posto che l'agire sulla spinta emotiva del momento concitato in cui è maturata l'azione violenta etero-aggressiva verso il giovane Ciatti non ha escluso nell'imputato la lucidità mentale e le facoltà cognitive che gli hanno consentito di prevedere ed accettare, prestandovi adesione, il rischio dell'evento come conseguenza della propria azione.

Prova ne è che nonostante egli avesse preso contezza delle condizioni della persona offesa, osservandolo a terra esanime, non ha inteso prestargli soccorso, ha impedito che altri lo facessero, ha continuato nei suoi agiti violenti nei confronti di chi cercasse di farlo (cfr. Cass.

Sez. 1, *Sentenza n. 23517 del 07/03/2013 Ud. (dep. 30/05/2013) Rv. 256472 – 01*, in cui si afferma la compatibilità logica e giuridica tra dolo d'impeto e dolo eventuale).

Vale appena la pena di evidenziare che le ampie argomentazioni sovraesposte escludono in radice anche la sussistenza di una legittima difesa putativa per la insussistenza di qualsivoglia presupposto, sia pure sulla base di un'erronea rappresentazione da parte dell'imputato.

Invero, tale scriminante, idonea ad escludere l'antigiuridicità della condotta, consiste in una reazione legittima ad una aggressione ingiusta e richiede la ricorrenza dei seguenti elementi:

- un'offesa ingiusta ad un diritto, personale o patrimoniale, proprio o altrui, non altrimenti evitabile;

- l'attualità, la concretezza e la non volontarietà del pericolo;

- la proporzione tra difesa e offesa.

Tali elementi sono completamente assenti.

Non vi è alcuna prova di un comportamento aggressivo agito dalla vittima nei confronti dell'imputato e dunque qualsiasi situazione di pericolo, concreta ed attuale, non ascrivibile allo stesso comportamento volontario dell'agente che, al contrario, ha spintonato Ciatti, quindi lo ha deliberatamente atterrato con un fortissimo pugno al volto e nonostante fosse incapace di difendersi lo ha colpito con il calcio letale, cagionandone la morte.

Nel momento in cui egli colpiva la vittima nessun altro soggetto stava ponendo in atto un'azione violenta nei suoi confronti, né stava tenendo un comportamento che potesse indurlo, sulla base delle regole dell'*id quoad plerumque accidit*, anche solo a sospettare che fosse in atto una situazione di pericolo per la sua stessa integrità fisica.

Nessun elemento in tal senso ha allegato l'imputato, il quale, a fronte di tali incontrovertibili elementi a carico, non ha mai inteso rendere dichiarazioni a sua difesa, dapprima avvalendosi della legittima facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e poi rimanendo assente.

7. Le aggravanti contestate

La pubblica accusa contesta le aggravanti dell'aver agito per futili motivi e con crudeltà verso le persone, di cui agli artt. 577, n.4 e 61 nn. 1 e 4 cod.pen.

7.1 L'aggravante dei futili motivi

La Suprema Corte nel tempo ha consolidato una giurisprudenza che avvalora la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi quando la determinazione a compiere il reato sia sorta sulla base di uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da potersi considerare- sulla base del comune sentire- del tutto insufficiente a determinare la commissione del delitto, costituendo quindi- più che una vera e propria causa dell'agire del reo- un mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale. Il carattere della futilità e della banalità deve delinarsi come tale da non poter essere in grado di determinare una simile reazione illecita nella generalità dei consociati, di tal ché, più che essere l'effettiva molla che ha indotto il reo a commettere reato, il motivo futile rappresenterà piuttosto una mera occasione pretestuosa per dare sfogo alla propria indole criminale (Cass. pen. V, n. 23075/2020; Cass. pen. Sez. V, n. 25949 del 30.6.2020; Cass. pen. Sez. I, n. 16889 del 21.12.2017; Cass. pen. sez. I, n. 29377/2009).

Ovviamente, sul piano dell'imputabilità soggettiva, l'aggravante richiede da parte dell'imputato

la piena consapevolezza, al momento della sua reazione, della pochezza del motivo.

In ogni caso, ai fini dell'indagine circa la possibile sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, è principio di diritto vivente che sia “ *necessario un rigoroso e completo accertamento del movente e dei motivi che spinsero il reo a commettere il fatto; in caso contrario, permanendo un dubbio sulle effettive ragioni che animarono l'azione del reo, non sarà possibile applicare l'aggravante in oggetto*” (Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 14/12/2000; Cass. pen., Sez. I, n. 45326/2008; Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 ; Sez. 1, Sentenza n. 54074 del 18/01/2017).

Una volta chiarito che può ritenersi futile il motivo quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile, sul piano logico, con l'azione commessa, tanto che la determinazione criminosa viene causata da uno stimolo talmente lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato effettivamente commesso, da apparire alla generalità dei consociati del tutto insufficiente a causare l'azione delittuosa, deve escludersi nel caso di specie la ricorrenza della citata aggravante poiché nel caso concreto il movente dell'azione delittuosa non è stato accertato con ragionevole grado di certezza.

D'altra parte, ritenere che esso sia individuabile in un banale alterco insorto fra i due giovani nel momento in cui la vittima attraversa la pista per raggiungere la scala per i piani superiori, magari favorita dall'affollamento di persone e dal frastuono del luogo, costituisce una ricostruzione apodittica che non è ricavabile in via logica dalla mera circostanza che i due non si erano mai incontrati, in assenza di altri concreti elementi di prova.

7.2 L'aggravante della crudeltà

Nel determinare l'ambito applicativo dell'aggravante in parola, si osserva in via generale che la circostanza di aver adoperato sevizie o agito con crudeltà è espressione dell'intensità del dolo e della mancanza di sentimenti umanitari nell'autore, assumendo pertanto natura soggettiva (cfr. Cass. Pen. n. 747/1988).

Ai fini dell'integrazione dell'aggravante in parola la modalità della condotta agita deve mostrare obiettivamente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un *quid plus* rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta ancora più riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con azione efferata, rivelatrice di indole malvagia, e priva di senso di pietà.

In relazione all'elemento costitutivo dell'aggravante in parola costituito dall'eccedenza delle modalità della condotta rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario (cfr. Cass. Pen. n. 30285/2011; Cass. n. 20185/2017; Cass. n. 11586/2022).

La giurisprudenza ha ormai consolidato il principio per cui «vanno ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotano, durante l' "iter" criminoso, l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore» (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 18-01-1996, n. 1894 in Cass. Pen., 1997, 56).

Va chiarito, però, che mentre le sevizie rappresentano azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite, la crudeltà è quella che eccede rispetto alla normalità della condotta causalmente riferita al reato.

La differenza tra sevizie e crudeltà non è data, invece, dalla prevalente inflizione di patimenti fisici nelle sevizie e di patimenti morali nella crudeltà, ma, data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l'attuazione del reato, ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle sevizie (cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 747/1988).

La crudeltà, quindi, esprime essenzialmente un atteggiamento interiore specialmente riprovevole.

La sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo. In altre parole, si ha crudeltà quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata. E' necessario che il reo agisca con la coscienza e volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte. Tale aggravante, quindi, trova ragione nella volontà di arrecare particolare dolore e, in ragione di ciò, può esplicitarsi, oltre che nelle modalità dell'azione, anche nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dall'agente, riveli lo scopo di infierire sulla vittima per infliggerle particolari sofferenze o tormenti (Cass. n. 2489/2014).

Sul piano casistico, particolare attenzione merita una pronuncia (cfr. Cass. pen., n. 8163/2015) che ha ripreso precedenti arresti (tra le altre, Sez. 1 n. 725 del 24.10.2013, rv 258358; Sez. 1 n. 33021 del 16.5.2012, rv 253527; Sez. 5 n. 5678 del 17.1.2005) secondo cui, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa. E' stato così ritenuto che non vi è e non vi potrebbe essere da parte della giurisprudenza, la fissazione di un preciso limite "numerico" dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere. Nel compiere tale verifica, pertanto, da un lato non può ritenersi possibile la considerazione sub specie aggravante di elementi di disvalore già ricompresi nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (sopprimere volontariamente una vita è di per sé atto contrario a qualunque senso di umanità, cui l'ordinamento ricollega la pena del delitto di omicidio).

In un altro caso la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'aggravante "*de qua*" in relazione ad omicidio commesso con un coltello domestico, il cui impiego aveva inevitabilmente richiesto l'impiego di particolare violenza, sebbene l'imputato avesse a disposizione l'arma da fuoco d'ordinanza (cfr. Cass. n. 2489/2014).

Di certo, però, la crudeltà non può ravvisarsi nella mera reiterazione di colpi inferti con una spranga di ferro alla vittima, se tale azione non eccede i limiti della normalità causale rispetto all'evento e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza (cfr. Cass. pen., n. 725/2013).

In conclusione, punti fermi della circostanza aggravante della crudeltà sono in ogni caso, la presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale e le sofferenze aggiuntive inflitte alla vittima, che esprimono un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore

del fatto. Ad esempio, le reiterate aggressioni ai danni di una vittima inerme, eseguite in tempo di notte e facendo irruzione nella sua abitazione, con l'utilizzo di corpi contundenti, accompagnate da urla di scherno e immortalate attraverso videoriprese, sono state ritenute espressive del perseguimento, da parte degli aggressori, di una forma di sadica soddisfazione per la propria capacità di generare sofferenza (Cfr. Cass. pen., n. 50208/2019).

L'analisi dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza e della casistica sopra indicata conduce agevolmente all'esclusione dell'aggravante in parola nel caso sottoposto all'attenzione della Corte.

Ed invero, colpire la vittima con un calcio di notevole forza e violenza in una zona particolarmente sensibile del corpo umano come il capo non costituisce azione eccedente dai limiti della normalità causale rispetto all'evento omicidiario preveduto e voluto e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, sintomatico di particolare riprovevolezza dell'animo dell'agente.

Nel caso di specie, l'azione è risultata commessa con dolo d'impeto, dunque va inquadrata come risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, senza alcuna programmazione preventiva (il che avrebbe richiesto la contestazione della diversa aggravante della premeditazione). Le modalità esecutive, nella fattispecie, alimentano la considerazione di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati, indicativi del dolo d'impeto e del concreto finalismo omicidiario, fermo restando che soltanto la lesione traumatica al cranio è stata di per sé mortale, senza alcuna eccedenza rispetto al determinismo causale normalmente necessario per provocare la morte.

8. Il trattamento sanzionatorio

Venendo, ora, al trattamento sanzionatorio, ritiene preliminarmente la Corte che, in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato, non possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, idonea apparendo la cornice edittale prevista dal Legislatore all'irrogazione di una pena proporzionata all'entità degli addebiti. Ciò sembra sufficiente a negare il beneficio in commento, non essendovi neppure un obbligo per il Giudice di giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza dei presupposti del diritto alla concessione e, piuttosto, imponendosi la necessità di motivare la positiva meritevolezza, mai scontata in sé né presunta, del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. (, cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2015, n. 8906, secondo la quale *“la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento”*).

Inoltre, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli al riconoscimento del beneficio, purché si dia conto di quelli di segno contrario ritenuti prevalenti o assorbenti a tali fini, tenendo conto delle osservazioni formulate sul punto

dall'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021; Cass.Sez.III, sentenza n. 24128 del 18.3.21).

Molteplici sono gli elementi di segno negativo che escludono un tale positivo apprezzamento.

Innanzitutto, la gravità del fatto per la natura suprema del bene della vita irrimediabilmente offesa e per le modalità con le quali l'azione omicidiaria è stata portata a compimento, colpendo la vittima con un colpo di notevole intensità, a distanza molto ravvicinata, approfittando che la medesima, ancora stordita dal colpo in precedenza ricevuto al volto, nell'atto di alzarsi da terra e con il capo girato dalla parte opposta alla direzione del colpo, non era in condizione di avvedersi del pericolo imminente, per le circostanze di tempo e di luogo in cui l'azione è stata commessa, in un luogo aperto al pubblico, quale la discoteca, alla presenza di una folla di giovani e con il rischio di cagionare danno ad altri per effetto del rapido movimento della folla di avventori.

Depone contro il riconoscimento dell'attenuante in parola la giovane età della vittima, ragazzo mite, tranquillo, dedito al lavoro, non violento, falciato nella sua breve vita durante un momento di svago.

Ancora, il comportamento tenuto subito dopo aver mortalmente colpito la povera vittima, impedendo ad altri di prestarle soccorso, e non mostrando alcun sentimento di minima preoccupazione per la sua sorte.

Né è dato cogliere elementi sintomatici di una effettiva resipiscenza o di un reale pentimento in capo all'imputato.

Sul punto, si osserva che egli non ha mai mostrato alcun sentimento di pentimento, né alcun comportamento che possa essere concretamente interpretato come un ravvedimento, una reale presa d'atto della gravità del delitto commesso e delle sofferenze irrimediabilmente offerte ai superstiti, né dentro né fuori dalla sede del dibattimento, nessun serio valore potendo attribuirsi, in difetto di comportamenti concreti, alla formale e scarna manifestazione di pentimento mostrata nella lettera fatta pervenire tramite i propri difensori nel processo spagnolo ai familiari della vittima. Manifestazione neanche accompagnata da un serio riconoscimento di responsabilità.

Ancora, non può non stigmatizzarsi il comportamento processuale tenuto dall'imputato che, a seguito del ripristino della misura cautelare di massimo rigore, si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare, rendendosi irreperibile e che nel processo spagnolo, prima ha violato le prescrizioni cautelari imposte, poi ha ritardato la stessa celebrazione del processo, infine si è reso irreperibile sottraendosi al ripristino di misure restrittive, mettendo in serio e concreto pericolo la stessa futura esecuzione della pena.

In ultimo, depongono contro il riconoscimento di un più clemente trattamento sanzionatorio gli stessi precedenti penali dell'imputato, gravato da condanne per plurimi reati (associazione per delinquere, furti aggravati, falso, guida senza patente) commessi sul suolo francese sin da minorenni (cfr. certificato penale europeo).

Considerate tutte le argomentazioni e le circostanze di fatto sopra esposte, denotative della notevole gravità del fatto e della spiccata capacità a delinquere del soggetto, e richiamati gli indici tutti dell'art.133 c.p., la Corte reputa giusto irrogare all'imputato la pena finale di anni 23 di reclusione.

All'affermazione della penale responsabilità consegue *ex lege* l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Conseguono, infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in

carcere per la durata della misura cautelare inflitta.

9. Le statuizioni civili

L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato è fonte di responsabilità civile in favore dei prossimi congiunti della vittima, costituitisi parti civili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c.

La morte di un prossimo congiunto può, invero, causare nei familiari superstiti due distinte voci di danno: il danno c.d. parentale, consistente nella perdita soggettiva del rapporto e nella correlata sofferenza individuale, e il danno biologico vero e proprio, in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, che devono essere oggetto di separata valutazione come elementi di danno non patrimoniale, benché suscettibili – in virtù del principio di onnicomprensività della liquidazione – di liquidazione unitaria (vedi sul punto Cass. N.28989/2019 e n. 21084/2015).

Costituisce ormai diritto vivente il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui *“al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”* (vedi, sul punto Cass Civ. Sez.6 n.20292/22 a far data da Cass. civ. sez.I II, 21 aprile 2021, n. 10579).

Tanto premesso, con riferimento alla liquidazione del danno, ritiene la Corte che in questa sede non sia possibile procedere ad una liquidazione definitiva del danno cagionato ai familiari superstiti dalla condotta delittuosa dell'imputato essendo necessario completare la prova in merito a tutte le componenti del danno non patrimoniale cagionato, mentre può essere accolta la invocata liquidazione di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva con riguardo alla liquidazione del danno parentale, quanto meno a titolo di *quota parte*, con applicazione delle relative tabelle del Tribunale di Roma 2019, ultime aggiornate alla data della decisione, che tengono conto, in presenza di una seria relazione affettiva quale quella esistente tra la vittima e rispettivamente i familiari conviventi, il padre Ciatti Luigi, la madre Azzolina Cinzia e la sorella Ciatti Sara, i nonni Azzolina Egidio e Trani Cosima Giovanna, di cinque fattori rilevanti che influenzano l'entità del risarcimento e precisamente:

- a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima e il congiunto, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
- b. l'età del congiunto poiché il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
- c. l'età della vittima sulla base del principio per cui è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine della vita;

d. la convivenza tra vittima e congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima e il superstite;

e. la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o familiari non conviventi (fino al 4°) poiché il danno da perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di assistenza morale e familiare.

Il sistema tabellare a punti è basato sulla determinazione del corrispettivo economico mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenga conto della sua entità, come determinato in base ai predetti fattori, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore del singolo punto di danno non patrimoniale pari ad euro 9.806,70.

Nella determinazione del danno parentale, deve considerarsi che le parti civili hanno stipulato un atto di transazione con la società di assicurazione Axa Seguros Generales della società proprietaria della discoteca "St. Trop Disco" di Lloret de Mar e hanno già conseguito delle somme a titolo di acconto parziale sul danno sofferto, meglio determinate nell'atto di transazione allegato dalla difesa di parte civile.

Pertanto, la provvisionale per il danno parentale accertato, in applicazione delle citate tabelle, tenendo conto dell'età della vittima compresa tra i 20 e i 40 anni, del rapporto di convivenza con i genitori e la sorella, della età delle parti civili all'epoca del delitto, deve essere pari:

- per la parte civile Ciatti Luigi a euro 100.000,00;
- per la parte civile Azzolina Cinzia a euro 100.000,00;
- per la sorella convivente Ciatti Sara a euro 80.000,00 ;
- per i nonni non conviventi Azzolina Cinzia e Trani Cosima Giovanna a euro 50.000,00 ciascuno.

Alle parti civili costituite deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali sostenute che si ritiene di liquidare nella misura indicata in parte dispositiva sulla base delle vigenti tariffe professionali allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/22, tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e degli eventuali aumenti dovuti per la pluralità delle parti civili assistite, oltre spese generali, IVA e Cpa, come per legge.

10. Dagli atti è emerso che l'imputato non conosce la lingua italiana, ma le lingue russa e la lingua francese, rispettivamente idioma del paese di origine e di quello di abituale residenza e pertanto va ordinata la traduzione della sentenza in lingua a lui conosciuta, da eseguirsi entro il termine di giorni venti dalla scadenza del termine di giorni 15 previsto dalla pronuncia del dispositivo per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.,

DICHIARA

BISSOULTANOV Rassoul responsabile del reato a lui ascritto ed, escluse le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 23 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 29 e ss. c.p.,

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 538 ss.c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa che si liquidano nella misura di euro in favore di Ciatti Luigi, Azzolina Cinzia e Ciatti Sara, nonché di euro in favore di Azzolina Egidio e Trani Cosima Giovanna, disponendo per queste ultime parti civili il pagamento in favore dello Stato, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

Visto l'art. 539 c.p.p.,

assegna una provvisoria immediatamente esecutiva in favore delle parti civili che liquida nella misura di euro 100.000,00 ciascuno in favore di Ciatti Luigi e Azzolina Cinzia, di euro 80.000,00 in favore di Ciatti Sara e di euro 50.000,00 ciascuno in favore delle parti civili Azzolina Egidio e Trani Cosima Giovanna

In Roma, così deciso nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023

Il Presidente estensore
(dr.ssa Antonella Capri)

